

Condizioni generali del TCS Libretto ETI

Edizione aprile 2019



Il Touring Club Svizzero (TCS), associazione a scopo non lucrativo ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, ha come obiettivo la tutela dei diritti e degli interessi dei propri Soci nella circolazione stradale e nell'ambito della mobilità in generale. I Soci del TCS possono usufruire dei suoi servizi di assistenza, tutela e protezione, consulenza, sicurezza e informazione, anche nei settori dell'ambiente, del turismo e del tempo libero.

Dal 1958, il TCS riserva esclusivamente ai propri Soci il TCS Libretto ETI, che integra alla perfezione le prestazioni della tessera di Socio per i viaggi in Svizzera e all'estero.

Per rendere più scorrevole la lettura del documento, abbiamo deciso di utilizzare il genere maschile per designare tutte le persone a cui esso si rivolge, senza distinzioni tra uomini e donne.

Indice

Il TCS Libretto ETI in breve 7

1. Disposizioni comuni 14

1.1 Varianti di copertura del TCS Libretto ETI	14
1.2 Partner e fornitori dei servizi	14
1.3 Persone coperte e assicurate	14
1.4 Viaggi coperti	15
1.5 Veicoli coperti	15
1.6 Validità territoriale	15
1.7 Estensione e riduzione della copertura	16
1.8 Validità temporale	16
1.9 Rinnovo automatico e disdetta ordinaria	16
1.10 Disdetta in caso di sinistro	16
1.11 Adeguamento del contratto	16
1.12 Obblighi in caso di sinistro	17
1.13 Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni	17
1.14 Esclusione di responsabilità	18
1.15 Foro competente e diritto applicabile	18
1.16 Esclusioni generali	18
1.17 Rimborso delle prestazioni erogate in assenza di copertura	19

2. Annullamento 19

2.1 Viaggi assicurati	19
2.2 Manifestazioni assicurate non legate a un viaggio	19
2.3 Condizioni preliminari per poter beneficiare delle prestazioni	20
2.4 Eventi coperti per l'annullamento di un viaggio	20
2.5 Prestazioni assicurate	21
2.6 Esclusioni particolari	22
2.7 Spese non rimborsate	22
2.8 Procedura da seguire in caso di sinistro	22

3. Assistenza alle persone dopo la partenza 23

3.1 Viaggi assicurati	23
3.2 Eventi assicurati	23
3.3 Prestazioni assicurate	24
3.4 Eventi e prestazioni supplementari assicurati	25
3.5 Procedura da seguire in caso di sinistro	27

4. Spese di cura all'estero (TCS Libretto ETI Plus) 27

5. Assistenza ai veicoli all'estero 28

5.1 Eventi coperti	28
5.2 Prestazioni assicurate	28
5.3 Procedura da seguire in caso di sinistro	31

6. Rimborso della franchigia per i veicoli a noleggio 31

6.1 Viaggi assicurati	31
6.2 Persone assicurate	31
6.3 Veicoli coperti	31
6.4 Franchigie rimborsate	32
6.5 Prestazioni assicurate	32
6.6 Esclusioni particolari	32
6.7 Procedura da seguire in caso di sinistro	32

7. Assicurazione bagagli (TCS Libretto ETI Plus) 33

7.1 Viaggi assicurati	33
7.2 Oggetti assicurati	33
7.3 Rischi assicurati	33
7.4 Prestazioni assicurate	33
7.5 Limiti delle prestazioni	33
7.6 Franchigia	33
7.7 Esclusioni particolari	34
7.8 Procedura da seguire in caso di sinistro	34

8. Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero 35

8.1 Viaggi assicurati	35
8.2 Persone assicurate	35
8.3 Qualità assicurate	35
8.4 Copertura temporale	35
8.5 Copertura territoriale	35
8.6. Eventi coperti	35
8.7 Esclusioni particolari	36
8.8 Prestazioni assicurate	37
8.9 Sussidiarietà	38
8.10 Procedura nella richiesta di prestazioni di protezione giuridica	38
8.11 Divergenza di opinioni	39

9. Glossario 40

1 Disposizioni generali	42
1.1 Compagnia di assicurazione	42
1.2 Basi legali	42
1.3 Definizioni	42
1.4 Inizio e durata dell'assicurazione	42
1.5 Validità territoriale	43
1.6 Adeguamento del contratto	43
1.7 Raccolta e trattamento dei dati	43
1.8 Comunicazioni	44
2 Persone assicurate	44
3 Eventi assicurati	44
4 Prestazioni assicurate	44
4.1 Spese di cura assicurate	44
4.2 Limitazione delle prestazioni	45
4.3 Prestazioni di terzi	45
4.4 Obblighi dell'assicurato in caso di prestazioni	45
4.5 Violazione degli obblighi dell'assicurato	45
5 Restrizioni della copertura assicurativa	46
5.1 Eventi e prestazioni non assicurati	46
5.2 Rinuncia alla rivalsa per colpa grave	46
5.3 Esclusione di responsabilità	46
6. Foro competente e diritto applicabile	46

Il TCS Libretto ETI in breve

Gentile Socio,

Questa sezione offre una visione d'insieme dei contenuti principali del TCS Libretto ETI e alcune informazioni sui fornitori dei servizi.

Il diritto alle prestazioni, tuttavia, è regolato esclusivamente dalle Condizioni generali («CG») di seguito riportate, rispettivamente le Condizioni generali e le Condizioni generali di assicurazione («CGA») allegate.

Le definizioni dei termini evidenziati in **verde** all'interno del presente documento si trovano nel glossario al capitolo 9 e sono giuridicamente vincolanti.

Chi può sottoscrivere il TCS Libretto ETI?

Il TCS Libretto ETI può essere sottoscritto esclusivamente dai Soci del TCS, soltanto in Svizzera.

Chi fornisce le prestazioni?

Il TCS Libretto ETI è un prodotto del Touring Club Svizzero («TCS»), partner contrattuale della persona che lo ha sottoscritto («titolare»).

Il TCS, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier, è il fornitore dei servizi di soccorso e assistenza stradale in caso di guasto o incidente, nell'ambito dell'assistenza ai veicoli (capitolo 5).

Per le prestazioni di assicurazione incluse nel TCS Libretto ETI, il TCS ha stipulato delle polizze collettive con diverse compagnie assicurative. In questi casi, il TCS è il contraente dell'assicurazione, mentre il titolare del TCS Libretto ETI, e tutte le persone incluse nella copertura dello stesso TCS Libretto ETI («beneficiari»), ne sono i beneficiari. Le condizioni applicabili ai beneficiari sono definite nelle presenti condizioni generali o negli allegati.

Le diverse prestazioni assicurative sono erogate, rispettivamente, dalle seguenti compagnie di assicurazione:

- Le Spese di cura all'estero (capitolo 4) sono assicurate da Sanitas Assicurazioni private SA, Jägergasse 6, 8004 Zurigo.
- La protezione giuridica legata a un viaggio all'estero, descritta al capitolo 8, è fornita da Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito, «Assista»).

- TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier, è il fornitore dei servizi legati a tutte le altre prestazioni, quali ad esempio l'annullamento (capitolo 2), l'assistenza alle persone dopo la partenza (capitolo 3), l'assunzione della franchigia per i veicoli a noleggio (capitolo 6), l'assicurazione bagagli (capitolo 7).

L'espressione «fornitore di servizi», o «partner», utilizzata in questo contesto si riferisce al TCS e alle compagnie assicurative.

A quali prestazioni dà diritto il TCS Libretto ETI?

In funzione della variante scelta, il TCS Libretto ETI dà diritto a diversi tipi di copertura che includono le seguenti prestazioni:

- Assunzione delle spese di annullamento per i viaggi e le manifestazioni sportive o culturali;
- Assistenza alle persone dopo la partenza;
- Assistenza ai veicoli all'estero;
- Assunzione della franchigia per i veicoli a noleggio;
- Assunzione delle Spese di cura all'estero (TCS Libretto ETI Plus);
- Assicurazione bagagli (TCS Libretto ETI Plus);
- Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero;

Dopo la panoramica dei servizi che offriamo, proponiamo la tabella riassuntiva di tutte le varianti di copertura e/o le prestazioni del TCS Libretto ETI.

Quali persone sono coperte?

La copertura del TCS Libretto ETI è valida per le persone che hanno il proprio **domicilio** legale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle **zone frontaliere**.

La protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8) copre esclusivamente le persone con domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein.

Inoltre, come condizione preliminare indispensabile per la copertura delle spese di cura nel quadro del TCS Libretto ETI Plus, il beneficiario dev'essere domiciliato in Svizzera e dev'essere già titolare dell'assicurazione obbligatoria malattia e infortuni svizzera.

Il TCS Libretto ETI può essere sottoscritto per coprire il titolare del TCS Libretto ETI (copertura Individuale), oppure per coprire il titolare e la sua famiglia (copertura Famiglia).

Copertura Individuale

I beneficiari sono:

- il titolare del TCS Libretto ETI;
- i minorenni che non vivono presso lo stesso domicilio del titolare, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.

Copertura Famiglia

I beneficiari sono:

- il titolare del TCS Libretto ETI;
- le persone che vivono insieme al titolare, presso il suo stesso domicilio;
- i minorenni che non vivono presso lo stesso domicilio del titolare, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.

Quali categorie di veicoli sono coperte?

Sono coperti gli autoveicoli, i motocicli, i camper e i minibus fino a 3,5 tonnellate di peso e 3,2 metri di altezza, guidati da un beneficiario nell'ambito di attività private. Sono altresì coperti i rimorchi agganciati.

Per maggiori informazioni sui veicoli coperti, consultare le condizioni generali.

Validità territoriale

È possibile sottoscrivere il TCS Libretto ETI con copertura per l'**Europa** o per il **Mondo**.

L'entità delle prestazioni di assistenza ai veicoli al di fuori dell'**Europa** è limitata a quanto disposto dal capitolo 5.

In Svizzera non sono concesse le Spese di cura all'estero ai sensi del capitolo 4, le prestazioni di assistenza ai veicoli all'estero ai sensi del capitolo 5, né la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero ai sensi del capitolo 8.

In Liechtenstein non sono concesse le prestazioni di assistenza ai veicoli all'estero ai sensi del capitolo 5, né la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero ai sensi del capitolo 8.

Estensione e riduzione della copertura

Il titolare può richiedere in qualsiasi momento di estendere la propria copertura da **Europa a Mondo**, da «Standard» a «Plus» e da Individuale a Famiglia.

In questo caso, il contratto si rinnova per 12 mesi a decorrere dalla data dell'estensione della copertura.

La riduzione della copertura da **Mondo a Europa**, da «Plus» a «Standard» e da Famiglia a Individuale, invece, entra in vigore a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La riduzione può essere richiesta entro e non oltre la data di scadenza del contratto. Per maggiori informazioni, invitiamo a contattare il servizio clienti del TCS (0844 888 111).

Validità temporale, rinnovo e disdetta

Durante il primo anno di contratto, la copertura entra in vigore il giorno seguente alla data del pagamento integrale del canone, salvo accordi contrari.

Dopo la scadenza del primo anno contrattuale, il contratto e la copertura si rinnovano tacitamente di anno in anno per la durata di dodici mesi, se non sono disdetti per iscritto dal titolare entro la data di scadenza del contratto, o dal TCS con un preavviso di almeno 3 mesi prima della data di scadenza del contratto.

Inoltre, il TCS Libretto ETI può essere disdetto da entrambe le parti in seguito a un sinistro, entro la data di erogazione delle prestazioni.

La validità temporale della copertura garantita dai contratti collettivi di assicurazione stipulati con terze parti è la stessa del TCS Libretto ETI.

Pagamento del canone annuale

Il canone annuale del TCS Libretto ETI deve sempre essere pagato in anticipo, ossia al momento della sottoscrizione e, in seguito, prima della scadenza dell'anno contrattuale in corso.

In caso di aumento del canone annuale, il TCS comunica al titolare il nuovo importo trenta giorni prima della scadenza del periodo utile per la disdetta. Se il titolare non inoltra regolare disdetta entro la data utile, il nuovo canone annuale è considerato accettato.

Condizioni supplementari per beneficiare delle prestazioni

I sinistri devono essere annunciati immediatamente.

Il beneficiario deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite, nonché a quelle che figurano nel presente documento.

In caso contrario, le prestazioni possono essere parzialmente o totalmente rifiutate, specialmente nel caso in cui alla mancata osservanza delle disposizioni corrispondano maggiori costi.

Per richiedere **informazioni generali** sul TCS Libretto ETI, o su altri prodotti del TCS, contattare il servizio clienti del TCS, al seguente recapito:

Touring Club Svizzero, Contact Center,
casella postale 820, 1214 Vernier
Telefono: 0844 888 111
oppure tramite il formulario di contatto, sul sito internet www.tcs.ch/contacto

Inoltre, il TCS è a disposizione per fornire informazioni anche all'estero, in modo proattivo e immediato, direttamente sul suo cellulare tramite Travel Safety, su tutti gli eventi rilevanti nelle vicinanze e fornire consulenze per viaggiare in totale sicurezza. Travel Safety è disponibile gratuitamente con l'app TCS, che può essere scaricata nell'Apple Store e nel Google Play Store.

Protezione dei dati

I responsabili del trattamento dei dati personali sono i rispettivi fornitori dei servizi.

I dati personali trattati sono essenzialmente i dati contrattuali (indirizzo, informazioni di contatto, dati relativi ai pagamenti) e le informazioni relative ai sinistri (circostanze, luogo del sinistro, dati medici, ecc.).

Le informazioni sono conservate su supporti cartacei e/o elettronici.

Tali informazioni sono utilizzate per la conclusione del contratto, la sua esecuzione e l'erogazione delle prestazioni per ogni sinistro. A tal fine, il TCS, TAS Assicurazioni SA e Assista sono autorizzati, nei limiti del necessario, a scambiare informazioni fra loro e inoltrare i dati a terzi (ad esempio società coassicuratrici e riassicuratrici, autorità competenti, ospedali, medici, compagnie aeree, club automobilistici stranieri, servizi di assistenza stradale, partner e intermediari), in Svizzera e all'estero. Allo stesso modo, TCS, TAS Assicurazioni SA e

Assista sono autorizzati a richiedere informazioni a questi ultimi. Inoltre, TCS, TAS Assicurazioni SA e Assista possono scambiare i dati fra loro a fini di marketing, per l'analisi dei rischi e a fini statistici, o per la sottoscrizione (underwriting).

I beneficiari possono, in qualsiasi momento, opporsi all'utilizzo dei propri dati a fini di marketing, senza alcun effetto sul proprio contratto.

Le chiamate ricevute o realizzate dalla Centrale d'intervento ETI possono essere registrate, per garantire un servizio di assistenza efficiente e, contemporaneamente, per il controllo della qualità (formazione), o anche per realizzare dei test.

Per qualsiasi domanda sulla privacy, per richiedere informazioni sui dati trattati, o per modificarli o eliminarli, rivolgersi a:

Touring Club Svizzero, Corporate Center,
responsabile della protezione dei dati,
casella postale 820, 1214 Vernier

E-mail: dataprotection@tcs.ch

Importante!

Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni, le esclusioni dalla copertura, i diritti e gli obblighi delle parti, consultare le condizioni generali CG di seguito riportate.

Prestazioni e importi	Paragrafi CG	ETI Europa Standard	ETI Europa Plus	ETI Mondo Standard	ETI Mondo Plus
Annullamento	2				
Annullamento del viaggio prima della partenza – Assunzione delle spese di annullamento contrattualmente dovute	2.1	Fino a CHF 120'000 per evento Franchigia: CHF 200 per ciascun viaggio	Fino a CHF 120'000 per evento	Fino a CHF 120'000 per evento Franchigia: CHF 200 per ciascun viaggio	Fino a CHF 120'000 per evento
Prestazioni assicurate per manifestazioni ed eventi non legati a un viaggio – Assunzione delle spese di annullamento contrattualmente dovute	2.2	Individuale: Fino a CHF 1'000 per anno contrattuale Famiglia: Fino a CHF 2'000 per anno contrattuale	Individuale: Fino a CHF 1'000 per anno contrattuale Famiglia: Fino a CHF 2'000 per anno contrattuale	Individuale: Fino a CHF 1'000 per anno contrattuale Famiglia: Fino a CHF 2'000 per anno contrattuale	Individuale: Fino a CHF 1'000 per anno contrattuale Famiglia: Fino a CHF 2'000 per anno contrattuale
Assistenza alle persone dopo la partenza	3				
Ricerca e salvataggio	3.3.1	Fino a CHF 30'000 per evento			
Trasporto d'urgenza	3.3.2	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Evacuazione e rimpatrio sanitario in caso di necessità medica	3.3.3	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rimpatrio in caso di decesso	3.3.4	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Anticipo delle spese di cura ospedaliere o ambulatoriali	3.3.5	Fino a CHF 5'000 per beneficiario			
Spese di visita	3.3.6	Fino a CHF 6'000 per evento			
Accompagnamento di minorenni presso il domicilio	3.3.7	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Viaggio di rientro definitivo	3.3.8	Fino a CHF 3'000 per beneficiario			
Viaggio di rientro temporaneo	3.3.9	Fino a CHF 6'000 per evento			
Spese supplementari per il prolungamento del soggiorno	3.3.10	Fino a CHF 1'000 per beneficiario (fino a CHF 3'000 per evento)	Fino a CHF 1'000 per beneficiario (fino a CHF 3'000 per evento)	Fino a CHF 1'000 per beneficiario (fino a CHF 3'000 per evento)	Fino a CHF 1'000 per beneficiario (fino a CHF 3'000 per evento)
Spese per la parte di soggiorno non goduta in caso di rientro anticipato	3.3.11	Fino a CHF 120'000 per evento Franchigia: CHF 200 per ciascun viaggio	Fino a CHF 120'000 per evento	Fino a CHF 120'000 per evento Franchigia: CHF 200 per ciascun viaggio	Fino a CHF 120'000 per evento

Prestazioni e importi	Paragrafi CG	ETI Europa Standard	ETI Europa Plus	ETI Mondo Standard	ETI Mondo Plus
Mancata coincidenza tra mezzi di trasporto pubblico su lunghe tratte	3.4.1	Fino a CHF 3'000 per beneficiario			
Guasto di un mezzo di trasporto pubblico durante un viaggio da o verso l'estero	3.4.2	Fino a CHF 3'000 per beneficiario			
Inabilità del conducente – Rimpatrio del veicolo e dei passeggeri	3.4.3	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Furto di documenti	3.4.4	Fino a CHF 3'000 per evento			
Insolvenza della società che gestisce un mezzo di trasporto pubblico	3.4.5	Fino a CHF 3'000 per beneficiario			
Problemi di salute prima e durante il viaggio – Prime consulenze in caso di problemi di salute – Assunzione dei costi per l'invio di farmaci di importanza vitale	3.4.6	Prime consulenze illimitato	Prime consulenze illimitato	Prime consulenze illimitato	Prime consulenze illimitato
Assistenza in caso di necessità di realizzare delle riparazioni presso il domicilio	3.4.7	Fino a CHF 500 per evento			
Assistenza psicologica	3.4.8	CHF 1'000 per beneficiario			
Spese di cura all'estero¹	4, CGA a parte		illimitato		illimitato
Assunzione delle Spese di cura in caso di trattamento ambulatoriale o ricovero ospedaliero all'estero			illimitato		illimitato
Assistenza ai veicoli all'estero²	5				
Soccorso stradale e riparazione sul posto, traino e rimozione per i veicoli coperti (inclusi veicoli a noleggio*)	5.2.1	illimitato	illimitato	Fino a CHF 500**	Fino a CHF 500**
Spese supplementari per soggiornare sul posto durante la riparazione del veicolo <i>Per i veicoli coperti (eccetto i veicoli a noleggio*)</i> – Spese per l'alloggio e i mezzi di trasporto pubblico sul posto e	5.2.2	Fino a CHF 2000 per evento			
– Spese per prendere un veicolo a noleggio <i>Per i veicoli a noleggio</i> – Spese per l'alloggio e i mezzi di trasporto pubblico		Fino a CHF 2000 per evento			

Prestazioni e importi	Paragrafi CG	ETI Europa Standard	ETI Europa Plus	ETI Mondo Standard	ETI Mondo Plus
Invio di pezzi di ricambio	5.2.3	illimitato	illimitato		
Anticipo delle spese di riparazione	5.2.4	Fino a CHF 2'000	Fino a CHF 2'000		
Spese supplementari per il proseguimento del viaggio o per il viaggio di ritorno, se il beneficiario non può aspettare che il veicolo sia riparato – Spese di pernottamento, mezzi di trasporto pubblico, noleggio di un veicolo	5.2.5	Fino a CHF 3'000 per evento	Fino a CHF 3'000 per evento	Le prestazioni e il loro ammontare sono gli stessi di quelli nel Libretto ETI Europa Standard. Il sinistro deve verificarsi in Europa.	Le prestazioni e il loro ammontare sono gli stessi di quelli nel Libretto ETI Europa Plus. Il sinistro deve verificarsi in Europa.
Recupero del veicolo riparato – Organizzazione del viaggio per il recupero del veicolo e assunzione delle spese legate a tale viaggio	5.2.6	illimitato	illimitato		
Rimpatrio del veicolo in Svizzera per riparazione se non è possibile riparare il veicolo entro 3 giorni lavorativi – Le spese di trasporto del veicolo	5.2.7	fino a concorrenza del valore venale del veicolo	fino a concorrenza del valore venale del veicolo		
Abbandono e sdoganamento del veicolo	5.2.8	illimitato (spese di fermo) fino a CHF 250	illimitato (spese di fermo) fino a CHF 250		
Rimborso della franchigia per i veicoli a noleggio					
Rimborso della franchigia fatturata in caso di furto o di un altro evento coperto da un'assicurazione casco	6.4	Franchigia a partire da CHF 500 fino a CHF 1'500	Franchigia a partire da CHF 1 fino a CHF 1'500	Franchigia a partire da CHF 500 fino a CHF 1'500	Franchigia a partire da CHF 1 fino a CHF 1'500
Assicurazione bagagli					
Danni ai bagagli trasportati con sé o affidati a terzi, oppure smarrimento dei bagagli – Assunzione delle spese per la sostituzione o la riparazione, o per la sostituzione di documenti indispensabili	da 7.4.1 a 7.4.3	–	Fino a CHF 2000 con franchigia di CHF 200	–	Fino a CHF 2000 con franchigia di CHF 200
Ritardata consegna dei bagagli – Assunzione delle spese per gli acquisti di oggetti sostitutivi indispensabili	7.4.4	–	Fino a CHF 500	–	Fino a CHF 500
Problemi di disponibilità di liquidi conseguenti al danneggiamento o allo smarrimento dei bagagli – Assunzione delle spese e anticipo per acquistare oggetti sostitutivi indispensabili	7.4.5	–	Fino a CHF 500	–	Fino a CHF 500

Prestazioni e importi	Paragrafi CG	ETI Europa Standard	ETI Europa Plus	ETI Mondo Standard	ETI Mondo Plus
Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero					
– Assunzione delle spese legali legate a una controversia	8	Fino a CHF 250'000 per evento	Fino a CHF 250'000 per evento	Fino a CHF 250'000 per evento in Europa e fino a CHF 50'000 per evento fuori dall'Europa	Fino a CHF 250'000 per evento in Europa e fino a CHF 50'000 per evento fuori dall'Europa

¹ Le Spese di cura assicurate da Sanitas Assicurazioni private SA sono concesse esclusivamente alle persone con domicilio in Svizzera e che beneficiano della copertura di un'assicurazione malattia obbligatoria ai sensi della Legge federale svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal), nonché di un'assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF, oppure tramite l'assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore.

² Le prestazioni concesse per i veicoli a noleggio e/o al di fuori della validità territoriale Europa sono oggetto di disposizioni specifiche.

* Per i veicoli presi a noleggio o in caso di servizi di car pooling, il beneficiario è tenuto a richiedere e ottenere il consenso preliminare dei terzi coinvolti.

** Se il beneficiario organizza autonomamente l'assistenza al proprio veicolo al di fuori della validità territoriale Europa, l'assunzione delle spese è limitata all'importo massimo di CHF 500. In tutti gli altri casi, l'assunzione delle spese è illimitata.

1. Disposizioni comuni

1.1 Varianti di copertura del TCS Libretto ETI

Il TCS Libretto ETI è un prodotto esclusivamente riservato ai Soci del TCS, disponibile nelle seguenti varianti:

TCS ETI Europa Standard
TCS ETI Europa Plus
TCS ETI Mondo Standard
TCS ETI Mondo Plus

Tutte le varianti disponibili possono essere sottoscritte con una copertura Individuale, o con una copertura Famiglia.

1.2 Partner e fornitori dei servizi

Il servizio di soccorso stradale nell'ambito dell'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5) è fornito dal TCS.

Il fornitore dei servizi per l'assunzione delle spese di annullamento (capitolo 2), l'assistenza alle persone dopo la partenza (capitolo 3), l'assistenza ai veicoli all'estero ad eccezione del soccorso stradale (capitolo 5), l'assunzione della franchigia per i veicoli a noleggio (capitolo 6) e l'assicurazione bagagli (capitolo 7) è TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 «TAS Assicurazioni SA».

Il partner per le Spese di cura all'estero (capitolo 4) è Sanitas Assicurazioni private SA, Jägergasse 6, 8004 Zurigo «Sanitas».

La protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8) è garantita da Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier «Assista».

1.3 Persone coperte e assicurate

1.3.1 Condizioni preliminari generali

Il TCS Libretto ETI può essere sottoscritto esclusivamente in Svizzera. Il titolare dev'essere Socio del TCS e avere il proprio **domicilio** in Svizzera, in Liechtenstein o in una **zona frontaliere**.

Per avere accesso alla copertura delle spese di cura da parte di Sanitas, il beneficiario deve necessariamente essere domiciliato in Svizzera e titolare di un'assicurazione malattie obbligatoria ai sensi della Legge federale svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal), nonché di un'assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF,

oppure tramite l'assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore.

Non possono beneficiare della copertura delle spese di cura le persone che, pur avendo il proprio **domicilio** in Svizzera, sono soggette alla sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria in un Paese dell'UE/AELS e, contemporaneamente, registrate presso l'Istituzione comune LAMal in Svizzera.

La protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8) è valida esclusivamente per le persone che hanno il proprio domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein.

Per quanto riguarda le altre prestazioni, per i Soci con domicilio in una zona frontaliere, il termine «Svizzera» include la zona frontaliere all'estero nel Paese di domicilio del Socio.

1.3.2 TCS Libretto ETI Individuale

I beneficiari sono:

- la persona che ha sottoscritto il TCS Libretto ETI («titolare»);
- i minorenni che non vivono insieme al titolare presso il suo stesso domicilio, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.

1.3.3 TCS Libretto ETI Famiglia

I beneficiari sono:

- il titolare del TCS Libretto ETI;
- le persone che vivono insieme al titolare, presso lo stesso domicilio;
- i minorenni che non vivono presso lo stesso domicilio del titolare, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.

1.3.4 Inadempimento delle condizioni preliminari

Al momento della sottoscrizione del TCS Libretto ETI e per l'intera durata del contratto, è indispensabile soddisfare le condizioni preliminari definite ai punti 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3; in caso d'inadempimento di tali condizioni, la copertura decade immediatamente. Soltanto in caso di disdetta della Tessera di Socio, la copertura resta in vigore fino alla scadenza dell'anno contrattuale.

Su semplice richiesta del TCS, il beneficiario è tenuto a dimostrare che soddisfa le condizioni preliminari di cui sopra, prima che siano erogate le prestazioni.

1.4 Viaggi coperti

Sono coperti i viaggi in Svizzera e all'estero, inclusi i viaggi di un giorno. Se il beneficiario viaggia all'interno del Paese del proprio **domicilio** (viaggio nazionale), la distanza tra il domicilio e il luogo di destinazione dev'essere superiore a 50 km, o il viaggio deve includere almeno un pernottamento.

I **tragitti e le attività regolari o abituali** (ad es. tragitti per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi.

Tuttavia, l'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5) è garantita anche in questi casi.

In Svizzera non sono concesse le Spese di cura all'estero ai sensi del capitolo 4, le prestazioni di assistenza ai veicoli all'estero ai sensi del capitolo 5, né la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero ai sensi del capitolo 8.

In Liechtenstein non sono concesse le prestazioni di assistenza ai veicoli all'estero ai sensi del capitolo 5, né la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero ai sensi del capitolo 8.

Le condizioni generali forniscono informazioni dettagliate sulle varie prestazioni.

1.5 Veicoli coperti

Sono coperti i veicoli a motore privati, immatricolati in Svizzera, nel Liechtenstein o in **zona frontaliere**, fino a 3.5 t di peso e 3.2 m di altezza, destinati alla **circolazione stradale**, guidati da un beneficiario e che rientrano nelle seguenti categorie:

- Autoveicoli utilizzati nell'abito di attività private;
- Furgoni utilizzati nell'ambito di attività private;
- Ciclomotori di cilindrata superiore a 50 cm³;
- Minibus;

- Camper (in **Europa**, i Soci del TCS Camping hanno diritto all'assistenza sul posto in caso di guasto per i veicoli di un peso totale fino a 7.5 t);
- I rimorchi trainati dai veicoli di cui sopra, omologati per la strada, fino a un peso di 1.5 t e un'altezza massima di 3.2 m (le roulotte dei Soci del TCS Camping sono coperte fino a 3.5 t).

Un veicolo che è stato messo a disposizione del beneficiario da terzi non privati (auto a noleggio, servizi di car pooling) è coperto anche se immatricolato all'estero. Tuttavia, secondo le disposizioni specifiche, sono previsti dei limiti di copertura per alcune prestazioni. Prima di richiedere le prestazioni, pertanto, il beneficiario è tenuto a ottenere il consenso di tali terzi non privati. Quest'ultima condizione non si applica alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8).

I seguenti veicoli non sono coperti:

- tutte le altre categorie di veicoli, come ad esempio i motocicli leggeri di cilindrata inferiore a 50 cm³, i ciclomotori, le biciclette e le e-bike; questa esclusione non si applica alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8);
- i veicoli utilizzati nell'ambito di un'attività commerciale (ad esempio veicoli aziendali, taxi, veicoli delle autoscuole);
- i veicoli destinati all'esportazione;
- i veicoli immatricolati provvisoriamente (veicoli con targa professionale, per un breve periodo, destinati all'esportazione o doganali).

1.6 Validità territoriale

1.6.1 Copertura Europa

La variante **Europa** dà diritto alle prestazioni se l'itinerario del viaggio rientra nella zona di copertura, ossia in qualsiasi Paese del continente europeo (incluse le isole del Mar Mediterraneo, l'arcipelago delle Canarie, Madera, le Azzorre e la Groenlandia), i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo e la Russia fino ai Monti Urali.


Sono esclusi dalla copertura **Europa** i territori d'oltremare dei Paesi europei.

L'assistenza alle persone e ai veicoli e la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitoli 3, 5 e 8) sono garantite anche se l'itinerario del viaggio include zone non coperte, a patto che l'evento assicurato si verifichi all'interno della zona di copertura.

Per gli eventi che si verificano in Svizzera, non si ha diritto ad alcun rimborso delle Spese di cura all'estero (capitolo 4), all'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5), né alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8).

Per gli eventi che si verificano in Liechtenstein, non si ha diritto all'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5), né alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8).

Di seguito, la cartina geografica che illustra la copertura Europa:



1.6.2 Mondo

Sottoscrivendo le varianti **Mondo**, la copertura è estesa in tutti i Paesi del mondo.

Per gli eventi che si verificano in Svizzera, non si ha diritto ad alcun rimborso delle Spese di cura all'estero (capitolo 4), all'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5), né alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8).

Per gli eventi che si verificano in Liechtenstein, non si ha diritto all'assistenza ai veicoli all'estero (capitolo 5), né alla protezione giuridica legata a un viaggio all'estero (capitolo 8).

1.7 Estensione e riduzione della copertura

Il titolare può richiedere in qualsiasi momento l'estensione della copertura da Standard a Plus, da **Europa a Mondo**, o da Individuale a Famiglia.

In questi casi, la durata del contratto si rinnova di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'estensione.

La riduzione della copertura, invece, entra in vigore soltanto alla scadenza dell'anno contrattuale in corso. È possibile farne richiesta fino alla data di scadenza annuale del contratto.

1.8 Validità temporale

Il TCS Libretto ETI ha validità di un anno e copre gli eventi che si verificano durante il periodo contrattuale.

La copertura entra in vigore il giorno seguente alla data di ricevimento del pagamento integrale del canone, salvo disposizioni contrarie; l'inizio e la fine della copertura sono specificati sul certificato di copertura, che fa fede in caso di dubbi.

1.9 Rinnovo automatico e disdetta ordinaria

Dopo il primo anno contrattuale, il TCS Libretto ETI si rinnova automaticamente di anno in anno, se non è disdetto per iscritto dal titolare entro la data di scadenza del contratto, o dal TCS con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Per stabilire se tale termine di preavviso è stato rispettato, fa fede la data in cui il TCS riceve la richiesta di disdetta.

1.10 Disdetta in caso di sinistro

Il contratto del TCS Libretto ETI può essere disdetto sia dal titolare, sia dal TCS, in seguito a un sinistro per il quale sono state erogate delle prestazioni.

Il titolare deve disdire il contratto per iscritto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza della prestazione dei servizi. La copertura si estingue nel momento in cui il TCS riceve la comunicazione della disdetta.

Il TCS deve disdire il contratto entro la data di prestazione dei servizi. La copertura si estingue 14 giorni dopo la notifica al titolare. In entrambi i casi è previsto il rimborso della parte di contratto non utilizzato, tranne se la disdetta da parte del titolare avviene durante il primo anno contrattuale.

Per determinare se il termine di preavviso è stato rispettato, fa fede la data di ricevimento della comunicazione di disdetta.

1.11 Adeguamento del contratto

Il TCS si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto del TCS Libretto ETI fino alla data di scadenza dell'anno contrattuale, in particolare:

- revisione periodica del canone;
- modifica delle prestazioni erogate nel quadro dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMAL e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;
- in caso di significativi sviluppi medici.

Il TCS deve notificare le modifiche al titolare con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'anno contrattuale. Il titolare, in seguito a tale notifica, ha il diritto di disdire il TCS Libretto ETI. La disdetta deve pervenire al TCS entro l'ultimo giorno dell'anno contrattuale, prima che entrino in vigore le nuove condizioni.

1.12 Obblighi in caso di sinistro

1.12.1 Annuncio immediato

Il beneficiario deve tempestivamente annunciare il sinistro al servizio competente fra quelli elencati in seguito e attenersi alle istruzioni ricevute. In particolare, è obbligatorio trasmettere immediatamente al fornitore di servizi le informazioni, i documenti e i giustificativi necessari.

In caso di emergenza, le spese per comunicare con la Centrale d'intervento ETI (telefono e fax) possono essere prese a carico, su presentazione dei giustificativi relativi.

I servizi da contattare sono:

Per le **richieste di assistenza e in caso di sinistro**, la Centrale d'intervento ETI:

Centrale d'intervento ETI (24/24; 7/7; 365/365)
Telefono: +41 58 827 22 20
Fax: +41 58 827 50 12
E-mail: eti@tcs.ch

Per **aprire un caso di protezione giuridica**, utilizzare il formulario Assista, sul sito www.tcs.ch/contatto oppure rivolgersi ad Assista, al seguente indirizzo:

Assista Protezione giuridica SA,
casella postale 820, 1214 Vernier,
telefono: +41 58 827 21 77

Per richiedere **informazioni generali** sul TCS Libretto ETI, o su altri prodotti del TCS, contattare il servizio clienti del TCS, al seguente recapito:

Touring Club Svizzero, Contact Center,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
Telefono: 0844 888 111

Oppure utilizzare il formulario di contatto disponibile sul sito internet www.tcs.ch/contatto

1.12.2 Comportamento da adottare in caso di malattia o infortunio

In caso di malattia o infortunio, il beneficiario deve immediatamente consultare un medico, farsi certificare la capacità/l'incapacità a viaggiare e seguire le sue istruzioni. Il beneficiario s'impegna a liberare i medici curanti dal segreto professionale

nei confronti del TCS, degli altri fornitori di servizi e dei loro consulenti medici.

1.12.3 Obbligo di limitare le conseguenze del sinistro

Il beneficiario è tenuto ad adottare tutte le misure possibili per limitare i costi delle prestazioni o le conseguenze economiche del sinistro.

1.12.4 Anticipo delle spese

Su semplice richiesta, il titolare del TCS Libretto ETI deve rimborsare gli anticipi delle spese di cui ha beneficiato. Tutti i costi sostenuti dal TCS per il sollecito e il recupero del credito sono a carico del titolare. Oltre al titolare, sono responsabili anche i beneficiari che hanno ricevuto anticipi delle spese.

Prima di concedere la prestazione, il TCS si riserva il diritto di richiedere al titolare o al beneficiario la sottoscrizione di un riconoscimento di debito.

Gli anticipi delle spese sono erogati unicamente ai beneficiari con domicilio in Svizzera.

1.12.5 Rimborso delle spese

Le richieste di rimborso devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di annullamento o di rientro dal viaggio, allegando i giustificativi (se disponibili, in originale) relativi all'evento coperto e le spese alla Centrale d'intervento ETI (capitolo 1.3.1).

Le fatture in valuta estera sono rimborsate in CHF su un conto svizzero del beneficiario, applicando il tasso di cambio in vigore al momento del pagamento della fattura da parte del titolare o del beneficiario.

1.12.6 Rifiuto parziale o totale in caso di violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti da 1.12.1 a 1.12.5, le prestazioni possono essere parzialmente o totalmente rifiutate.

1.13 Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni

Le prestazioni sono concesse esclusivamente se la presa a carico del pregiudizio subito non incombe a terzi (terzo responsabile, autonoleggio, fornitore di servizi di car pooling a pagamento, tour operator, agenzia di viaggi, fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero, gestore dei **trasporti pubblici**, compagnia di assicurazioni, ecc.).

Le prestazioni comunque fornite sono considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, il beneficiario è tenuto a trasferire al fornitore della prestazione gli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, o cederli i diritti e i crediti che gli spettano nei confronti di questi ultimi, per consentire di riversi sugli stessi.

Per la protezione giuridica legata a un viaggio all'estero, si applica la clausola di sussidiarietà particolare di cui al punto 8.9.

1.14 Esclusione di responsabilità

Ai fini delle prestazioni del TCS Libretto ETI, il TCS organizza talune prestazioni (di assistenza) erogate da terzi. Il TCS e gli altri fornitori dei servizi non sono responsabili della qualità di tali prestazioni, né di eventuali danni da esse derivanti.

1.15 Foro competente e diritto applicabile

Qualsiasi controversia derivante dalle presenti disposizioni sarà devoluta alla competenza dei tribunali di Ginevra e del luogo di **domicilio** svizzero del titolare del TCS Libretto ETI. Se il domicilio del titolare si trova nel Liechtenstein o in **zona frontaliere**, i tribunali del cantone di Ginevra hanno la competenza esclusiva.

È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) devono essere applicate direttamente per le prestazioni coperte dalle compagnie assicurative e, in maniera analoga, per le prestazioni fornite dal TCS.

1.16 Esclusioni generali

Il TCS Libretto ETI non copre gli eventi precisati di seguito:

1.16.1 gli eventi e le spese che non sono espressamente citati nelle presenti condizioni generali;

1.16.2 gli eventi già accaduti prima della sottoscrizione del TCS Libretto ETI, o dell'estensione di copertura;

1.16.3 i problemi di salute legati a:

– una **malattia preesistente** che limita l'idoneità a viaggiare, se tale malattia era già nota al momento della prenotazione o della partenza e se i problemi di salute erano oggettivamente prevedibili;

– le conseguenze di un intervento medico già previsto al momento della prenotazione del viaggio;

– disturbi psichici, se il beneficiario aveva già assunto psicofarmaci su prescrizione medica al momento della prenotazione del viaggio o della partenza.

In caso di **malattie preesistenti**, le prestazioni possono essere concesse esclusivamente se il medico curante certifica l'idoneità a viaggiare della persona in cura prima della prenotazione e se il motivo dell'annullamento, dell'interruzione o del prolungamento del viaggio è il peggioramento grave e imprevedibile del suo stato di salute, debitamente attestato dal medico curante.

1.16.4 gli eventi, le malattie e gli infortuni dovuti all'abuso di alcool, di farmaci o di sostanze stupefacenti;

1.16.5 gli eventi legati alla partecipazione attiva a manifestazioni, risse, sommosse, o derivanti dalle misure adottate in relazione a tali circostanze;

1.16.6 qualsiasi evento relazionato alla **commissione intenzionale**, o tentativo di commissione, di reati

1.16.7 gli eventi che si verificano nell'ambito di gare, competizioni e altre attività rischiose:

– corse, rally, gare, o allenamenti analoghi con veicoli a motore, motoslitte e imbarcazioni a motore;

– utilizzo di un veicolo su un autodromo, campi di allenamento, circuiti, nonché qualsiasi competizione preveda l'uso di un fuoristrada. Tuttavia, i corsi di guida sono coperti nel caso in cui siano volti esclusivamente alla sicurezza nella **circolazione stradale** ordinaria e a condizione che non siano legati a corse automobilistiche e che non sia previsto l'uso di un cronometro;

– competizioni o allenamenti legati a sport professionistici o a sport estremi che prevedono un contatto fisico permanente, nonché l'obiettivo di ferire l'avversario (ad esempio boxe, lotta, kickboxing);

– altre attività rischiose che espongono il beneficiario, in particolare il suo stato di salute, a determinati pericoli senza adottare, o poter adottare, le misure utili a riportare tali pericoli entro i limiti accettabili.

1.16.8 i viaggi in Paesi o aree geografiche che al momento della prenotazione erano già sconsigliati dal TCS o dalle autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità/OMS).

1.16.9 i viaggi organizzati nell'ottica di sottoporsi a un intervento chirurgico per motivi medici o estetici, nonché qualsiasi evento legato a tale intervento;

1.16.10 gli eventi che si verificano nell'ambito del trasporto commerciale a pagamento di persone o merci;

1.16.11 le spese per gli animali;

1.16.12 non è prevista alcuna copertura se la persona al volante del veicolo non è in possesso di una valida licenza di condurre;

1.16.13 qualsiasi incidente dovuto a una manutenzione assente o inadeguata del veicolo (conformemente alle disposizioni del costruttore), o a delle modifiche non omologate (ad es. tuning);

1.16.14 gli eventi derivanti da disastri nucleari o da malattie dovute a disastri nucleari;

1.16.15 gli eventi e i sinistri causati intenzionalmente da uno dei beneficiari;

1.16.16 le spese sostenute dal beneficiario per le persone non coperte (ad esempio, se il beneficiario invita altre persone al viaggio, è coperto soltanto l'annullamento del viaggio del beneficiario e non quello delle altre persone);

Altre esclusioni particolari sono definite nelle disposizioni specifiche relative alle singole prestazioni.

1.17 Rimborso delle prestazioni erogate in assenza di copertura

Se, nonostante l'assenza di copertura, il fornitore di servizi ha comunque erogato delle prestazioni, quest'ultimo può richiederne il rimborso.

2. Annullamento

2.1 Viaggi assicurati

Sono coperti i viaggi in Svizzera e all'estero. Se la meta si trova nello stesso Paese del **domicilio** del beneficiario, la distanza minima tra il **domicilio** e la destinazione del viaggio dev'essere di almeno 50 km, o il viaggio deve includere almeno un pernottamento.

I tragitti e le attività regolari o abituali (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi.

La copertura si applica esclusivamente ai seguenti viaggi o singole prestazioni nell'ambito di un viaggio:

– Pacchetti vacanze;

– Soggiorni presso strutture alberghiere;

– Affitto di case vacanze;

– Vacanze studio linguistiche, stage e corsi di formazione permanente pagati dal beneficiario;

– Biglietti per mezzi di trasporto a nome del beneficiario (ad esempio aereo, treno, nave);

– Noleggio di un veicolo a motore o di un'imbarcazione;

– Servizio di guide turistiche e/o escursionistiche a pagamento, comandanti di nave certificati;

– Biglietti per eventi culturali, manifestazioni sportive, parchi di divertimento.

Non sono coperte le spese di soggiorno del beneficiario presso la propria residenza secondaria o presso una multiproprietà, né i viaggi in jet privato.

2.2 Manifestazioni assicurate non legate a un viaggio

Nel caso di eventi di cui agli articoli 2.4.1 lettera a e 2.4.1 lettera c, è coperto l'annullamento dei biglietti per manifestazioni culturali, eventi sportivi e parchi di divertimento, anche se non rientrano nell'ambito di un viaggio.

2.3 Condizioni preliminari per poter beneficiare delle prestazioni

Le spese di annullamento sono rimborsate esclusivamente sulla base delle condizioni di annullamento stipulate da un contratto concluso per iscritto con uno dei seguenti soggetti:

- un'agenzia di viaggi o una società di trasporti;
- un locatore (incluso contratto di alloggio e di soggiorno alberghiero);
- un organizzatore di corsi di lingua o di formazioni continue/stage;
- guide turistiche e/o escursionistiche, conduttori di imbarcazioni, professionali e certificati;
- un organizzatore di eventi culturali, ad esempio concerti, spettacoli di teatro, manifestazioni sportive.

2.4 Eventi coperti per l'annullamento di un viaggio

2.4.1 Problemi di salute

- a. Impossibilità di realizzare il viaggio previsto (tenuto conto delle date del viaggio, del luogo di destinazione, dei mezzi di trasporto, delle attività previste) a causa di complicazioni durante la gravidanza, malattie, o infortuni sopraggiunti dopo la data di prenotazione, o a causa del decesso del beneficiario;

In caso d'inabilità al viaggio a causa di una **malattia preesistente**, le spese di annullamento sono coperte esclusivamente se il medico curante ha certificato l'idoneità a viaggiare del beneficiario, per iscritto e prima della prenotazione del viaggio (tenuto conto delle date del viaggio, del luogo di destinazione, dei mezzi di trasporto, delle attività previste).

In caso di disturbi psichici/malattie psicosomatiche, l'annullamento è coperto esclusivamente se, per il trattamento del disturbo che causa l'annullamento, si rende necessaria l'assunzione di psicofarmaci da parte del beneficiario, su prescrizione medica.

In ogni caso, l'inabilità al viaggio dev'essere immediatamente attestata da un certificato medico. I certificati medici ottenuti e trasmessi in un secondo momento non sono considerati validi e, pertanto, saranno rifiutati. Inoltre, è possibile che si richieda alle persone che svolgono un'attività lavorativa dipendente di trasmettere un certificato di assenza firmato dal datore di lavoro.

- b. Gravidanza di cui non si era a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio, se le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE, o l'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP), l'Organizzazione mondiale della sanità/OMS o il TCS sconsigliano alle donne incinte di viaggiare presso la meta scelta, oppure se per recarvisi è obbligatorio o consigliato effettuare un vaccino che comporta dei rischi per il proseguimento della gravidanza.

Se la gravidanza è successiva alla data di prenotazione, le spese di annullamento viaggio non sono coperte.

- c. Malattia grave, infortunio o incidente grave, decesso o **scomparsa** (irreperibilità) di un **familiare**.

2.4.2 Motivi lavorativi

- a. Assunzione del beneficiario da parte di un nuovo datore di lavoro prima della partenza, a condizione che l'inizio del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato coincida con le date del viaggio prenotato;
- b. Risoluzione del contratto di lavoro del beneficiario, a condizione che tale risoluzione sia successiva alla data di prenotazione, che lo scioglimento del rapporto di lavoro non dipenda da una responsabilità del beneficiario e che la data di partenza per il viaggio sia entro i tre mesi successivi alla fine del contratto.

2.4.3 Convocazione in tribunale

Convocazione ufficiale inaspettata del beneficiario in qualità di testimone dinanzi a un tribunale, se la data di comparizione coincide irrevocabilmente con il periodo del viaggio e, pertanto, non può essere rinviata;

2.4.4 Danni ai beni materiali presso il domicilio del beneficiario

Danni importanti ai beni materiali del beneficiario presso il **domicilio**, a seguito di un furto, un incendio, un allagamento o una calamità naturale che rende assolutamente necessaria la presenza del beneficiario presso il proprio domicilio, a condizione che il sinistro sia avvenuto non oltre quattro settimane prima della partenza prevista;

2.4.5 Furto di documenti

Furto di documenti personali del beneficiario (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, biglietti di trasporto) immediatamente prima della partenza, a condizione che tali documenti siano indispensabili per intraprendere il viaggio e che non sia possibile sostituirli in tempo (ad esempio negli aeroporti); il furto dev'essere tempestivamente denunciato alle autorità di polizia competenti;

2.4.6 Avaria e ritardo dei mezzi di trasporto pubblico

- a. Avaria o considerevole ritardo in Svizzera del **mezzo di trasporto pubblico** utilizzato dal beneficiario per recarsi direttamente presso il luogo della partenza in Svizzera, a condizione che non esistano alternative e a patto che il beneficiario avesse previsto abbastanza tempo tra l'ora di arrivo del **mezzo di trasporto pubblico** e l'orario di partenza dalla Svizzera (almeno 2 ore per i viaggi in aereo);
- b. Avaria o incidente sul territorio svizzero del veicolo privato del beneficiario (punto 1.5) utilizzato da quest'ultimo per recarsi direttamente presso il luogo della partenza in Svizzera, a condizione che il beneficiario avesse previsto abbastanza tempo tra l'ora di arrivo sul luogo della partenza e l'orario di partenza dalla Svizzera (almeno 2 ore per i viaggi in aereo);

L'avarìa o l'incidente devono essere documentati (ora e luogo del sinistro) allegando un verbale della polizia, del TCS o di un altro servizio di soccorso stradale.

I guasti dovuti all'esaurimento del carburante, a un rifornimento di carburante sbagliato, all'inaccessibilità, lo smarrimento o il danneggiamento delle chiavi, o in qualsiasi modo imputabili alla responsabilità del beneficiario, non sono coperti.

2.4.7 Scioperi, sommosse, epidemie, disastri naturali, disposizioni ufficiali delle autorità competenti

- a. Scioperi sul luogo di partenza e di destinazione (inclusi, nel caso di viaggi via terra, anche i luoghi lungo l'itinerario del viaggio) che rendono impossibile la realizzazione del viaggio previsto;
- b. Sommosse, attentati terroristici, epidemie, misure di quarantena o **disastri naturali** lungo l'itinerario e sul luogo di destinazione del viaggio, se la vita del beneficiario è concretamente in pericolo;

- c. I viaggi con destinazioni sconsigliate dal TCS o dalle autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità/OMS), a seguito di eventi menzionati al capitolo 2.4.7. a. e b., a patto che tali eventi si verifichino dopo la data di prenotazione del viaggio;

2.4.8 Impossibilità di viaggiare del compagno di viaggio

Un viaggio che il beneficiario si vede costretto ad annullare o modificare a causa dell'impossibilità di viaggiare del suo compagno di viaggio, a condizione che il motivo dell'impossibilità di viaggiare del compagno di viaggio sia uno fra quelli menzionati ai punti da 2.3.1 a 2.3.6. L'evento non è coperto se si tratta di un **viaggio di gruppo** organizzato con più di due partecipanti.

Il compagno di viaggio non ha diritto ad alcuna prestazione se non è a sua volta beneficiario di un TCS Libretto ETI.

2.5 Prestazioni assicurate

2.5.1 Rimborso delle spese per l'annullamento del viaggio, oppure delle spese supplementari per la modifica del viaggio

Sono rimborsate le seguenti spese, fino a un importo di CHF 120'000 per evento:

- le spese di annullamento contrattualmente dovute il giorno dell'evento che causa l'annullamento, a condizione che non superino l'importo totale inizialmente previsto per il viaggio, oppure
- le spese di modifica del viaggio, fino a concorrenza dell'importo equivalente alle spese di annullamento il giorno dell'evento che causa la modifica del viaggio.

Non è previsto alcun rimborso nel caso dell'annullamento di un soggiorno presso una multiproprietà («time-sharing») o nel caso di locazione di un immobile per un periodo superiore a tre mesi.

Le spese amministrative sono rimborsate esclusivamente se sono in linea con i prezzi di mercato, adeguate e indicate in maniera trasparente in un contratto scritto.

Per ogni TCS Libretto ETI, il beneficiario paga una **franchigia di CHF 200** a viaggio; la franchigia **non si applica alle varianti di copertura Plus**.

2.5.2 Rimborso delle spese per manifestazioni non legate a un viaggio

Sono rimborsabili i biglietti acquistati direttamente presso l'organizzatore, o presso rivenditori autorizzati da quest'ultimo.

La prestazione si limita al prezzo che figura sul biglietto, fino a CHF 1'000 (copertura Individuale) o CHF 2'000 (copertura Famiglia) per anno contrattuale.

Il rimborso di queste spese (inclusi gli abbonamenti permanenti e stagionali) è previsto soltanto se, a causa di un evento assicurato, il beneficiario non può usufruire dei biglietti prima del primo utilizzo.

2.5.3 Condizioni di rimborso

Il rimborso delle spese coperte ai sensi dei punti 2.5.1 e 2.5.2 è concesso a condizione che l'evento che ha causato l'annullamento sia sopraggiunto dopo la data della prenotazione e a patto che la prestazione non possa essere utilizzata da un altro beneficiario o da altre persone.

2.6 Esclusioni particolari

I seguenti casi non danno diritto ad alcuna prestazione:

2.6.1 I viaggi d'affari. Se il beneficiario ha previsto di svolgere attività professionali nell'ambito di un viaggio privato, sono rimborsabili esclusivamente le spese di annullamento relative alla parte di viaggio privato, a condizione che tali costi non siano stati sostenuti da terzi (datore di lavoro, altre società);

2.6.2 Le spese sostenute dal beneficiario per le persone non coperte dal TCS Libretto ETI (ad esempio, terzi invitati al viaggio, i soggiorni in hotel e le spese di proseguimento del viaggio o di rientro presso il domicilio pagati per altre persone, se queste persone non sono a loro volta beneficiarie);

2.6.3 Un viaggio o una manifestazione coperta annullati o modificati dall'organizzatore, il tour operator, l'agenzia di viaggio, la società fornitrice di servizi, la società di noleggio o una guida a pagamento, nemmeno in caso di cessazione di attività, provvisoria o definitiva, degli stessi;

2.6.4 I biglietti di viaggi vinti dal beneficiario, o per i quali il fornitore dei servizi ha proposto un rimborso parziale o totale delle spese sotto forma di buono da utilizzare per un altro viaggio o un'altra manifestazione in futuro;

2.6.5 I biglietti di viaggio parzialmente utilizzati;

2.6.6 I viaggi la cui destinazione finale si trova al di fuori dell'Europa, se la copertura non è stata estesa al mondo intero. Questi viaggi non sono coperti, nemmeno in parte, nemmeno se prevedono uno scalo in Europa.

2.7 Spese non rimborsate

Anche nell'ambito di un sinistro coperto, non è concesso alcun rimborso per le seguenti spese:

- Spese relative alle transazioni bancarie,
- Premi assicurativi;
- Spese di visto;
- Spese di vaccinazione.

2.8 Procedura da seguire in caso di sinistro

Non appena il beneficiario viene a conoscenza dell'evento che rende, o potrebbe rendere, necessario l'annullamento di un viaggio, deve immediatamente informarne la Centrale d'intervento ETI e il partner contrattuale (ad esempio, il tour operator, l'agenzia di viaggi, la compagnia aerea, la società di noleggio, il locatore, l'hotel, ecc.).

In caso di malattia, infortunio o incidente, il beneficiario deve immediatamente informare il proprio medico curante dei viaggi in programma, in modo da permettergli di certificare la sua inabilità a viaggiare al momento dei viaggi prenotati (date, itinerario e destinazione del viaggio, mezzi di trasporto).

La richiesta dev'essere inviata al seguente indirizzo, indicando il numero di Socio del titolare del TCS Libretto ETI:

TAS Assicurazioni SA, Servizio sinistri
casella postale 820, 1214 Vernier

È necessario allegare alla richiesta di rimborso tutti i giustificativi relativi all'evento che ha causato l'annullamento e alle spese che il beneficiario ha dovuto sostenere, in particolare:

– in originale: il certificato medico, la fattura di annullamento, i certificati che attestano le spese trattenute per l'annullamento, l'attestazione di mancato utilizzo dei biglietti aerei, nonché i titoli di trasporto pubblico e i biglietti di manifestazioni fatturati per intero;

– in fotocopia: il contratto di prenotazione o fattura/conferma, il contratto di locazione, le condizioni generali di vendita in cui figurano le condizioni di annullamento, le prove di pagamento, i titoli di trasporto pubblico fatturati parzialmente.

3. Assistenza alle persone dopo la partenza

3.1 Viaggi assicurati

Sono coperti i viaggi in Svizzera e all'estero. Se la meta di destinazione si trova nello stesso Paese del domicilio del beneficiario, la distanza minima tra il domicilio e la destinazione del viaggio dev'essere di almeno 50 km, o il viaggio deve includere almeno un pernottamento.

I **tragitti e le attività regolari o abituali** (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi.

3.2 Eventi assicurati

3.2.1 Problemi di salute

Le prestazioni sono concesse se, durante un viaggio, si verifica uno dei seguenti casi:

a. malattia grave, infortunio o incidente grave, **scomparsa** (irreperibilità), aggravamento imprevedibile di una patologia cronica (incluse le malattie psichiche), complicazioni imprevedibili durante la gravidanza, o decesso di un beneficiario;

In caso di disturbi psichici/malattie psicosomatiche l'evento è coperto esclusivamente se, per il trattamento del disturbo, si rende necessaria l'assunzione di psicofarmaci da parte del beneficiario, su prescrizione medica, a condizione che sia la prima volta.

b. malattia grave, infortunio o incidente grave, **scomparsa** (irreperibilità) o decesso di un **familiare** che obbligano un beneficiario ad anticipare il viaggio di ritorno;

c. malattia grave, infortunio o incidente grave, **scomparsa** (irreperibilità), aggravamento imprevedibile di una patologia cronica (incluse le malattie psichiche), complicazioni imprevedibili durante la gravidanza, o decesso del compagno

Qualsiasi spesa sostenuta per ottenere tali giustificativi è totalmente a carico del beneficiario.

A seconda dell'evento che causa l'annullamento, il TCS si riserva il diritto di richiedere altri documenti, oltre a quelli elencati.

di viaggio del beneficiario, che ha prenotato lo stesso viaggio e senza il quale, ragionevolmente, il beneficiario non può proseguire il viaggio.

Sono esclusi i **viaggi di gruppo** con più di due partecipanti.

Il compagno di viaggio non usufruisce di alcuna copertura se non è a sua volta beneficiario di un TCS Libretto ETI.

Le prestazioni sono erogate per i trattamenti ambulatoriali o con ricovero ospedaliero in caso di urgenza, salvo in caso di decesso e di **scomparsa** (irreperibilità).

3.2.2 Danni presso il domicilio

Sono concesse le prestazioni se, durante un viaggio, i beni del beneficiario o del compagno di viaggio subiscono danni materiali importanti presso il **domicilio**, a seguito di un furto, un incendio, un allagamento o una calamità naturale che rende assolutamente necessaria la presenza sul posto del beneficiario o del compagno di viaggio.

Sono esclusi i viaggi di gruppo con più di due partecipanti.

Il compagno di viaggio non è coperto se non è beneficiario di un TCS Libretto ETI.

3.2.3 Scioperi, sommosse, epidemie, disastri naturali, disposizioni ufficiali delle autorità competenti

Le prestazioni sono concesse nei seguenti casi:

a. scioperi che rendono impossibile proseguire il viaggio previsto fino al luogo di destinazione, salvo in caso di modifiche accettabili proposte dal tour operator o da una società di trasporti (ad esempio compagnia aerea o ferroviaria);

- b. sommosse, attentati terroristici, misure di quarantena, epidemie o **disastri naturali** sul luogo di destinazione, se la vita del beneficiario è concretamente in pericolo;
- c. i viaggi con destinazioni sconsigliate dal TCS o dalle autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità /OMS), in particolare a seguito di eventi menzionati alle lettere a) e b) del capitolo 3.2.3, a patto che tali eventi si verifichino dopo la data di partenza per il viaggio.

Nei casi elencati, la copertura resta valida per 14 giorni a decorrere dalla data di inizio della prima manifestazione dell'evento coperto; è obbligatorio effettuare il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno entro tale termine massimo.

3.3 Prestazioni assicurate

3.3.1 Ricerca e salvataggio

Assistenza e coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio e assunzione delle spese nel caso di un evento coperto ai sensi dei capitoli 3.2.1 a e 3.2.3 b e c, nonché in caso di ordine amministrativo fino a concorrenza di CHF 30'000.

In caso di sequestro di persona, l'obbligo di erogare le prestazioni relative alle spese di ricerca si estingue nel momento in cui si ha la certezza che si tratta di un rapimento.

3.3.2 Trasporto d'urgenza

Assunzione delle spese per il trasporto urgente del beneficiario, necessario da un punto di vista medico, fino all'ospedale più vicino sufficientemente attrezzato per rispondere alle esigenze sanitarie del beneficiario. L'assunzione di tali spese integra in via sussidiaria le prestazioni erogate dall'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del beneficiario.

La partecipazione ai costi delle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni svizzere (aliquota percentuale e franchigia) restano a carico del beneficiario.

3.3.3 Evacuazione e rimpatrio sanitario in caso di necessità medica

Evacuazione o rimpatrio del beneficiario presso un ospedale, quando il trattamento medico risulta impossibile o non adeguato sul luogo del soggiorno. Dopo aver consultato il medico curante e i medici di fiducia incaricati dal TCS, il TCS organizza il rimpatrio in ambulanza, con un volo di linea o un aereo sanitario, assumendo la totalità delle spese relative.

Le spese per i trasferimenti interospedalieri all'interno della Svizzera non sono prese a carico.

In tutti i casi, il trasferimento o il rimpatrio deve obbligatoriamente essere deciso dal TCS. In caso contrario, il beneficiario perde il diritto alle prestazioni.

3.3.4 Rimpatrio in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il rimpatrio in Svizzera della salma o delle ceneri.

Il TCS assume i costi per il trasporto, nonché tutte le spese sostenute per l'applicazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme e i costi per gli adempimenti amministrativi legati al rimpatrio.

3.3.5 Anticipo delle spese di cura ospedaliera o ambulatoriali

In caso di cure ospedaliere o ambulatoriali, il TCS anticipa, se necessario, le spese legate a tali cure, fino a concorrenza di CHF 5'000 per beneficiario. Il titolare e il beneficiario s'impegnano a rimborsare l'importo anticipato dal TCS.

L'anticipo delle spese è concesso esclusivamente ai beneficiari domiciliati in Svizzera.

3.3.6 Spese di visita

In caso di ricovero ospedaliero di una durata superiore a 5 giorni o in caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il viaggio per consentire ai **familiari** di recarsi sul posto. Sono prese a carico le spese per il viaggio dalla Svizzera (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica) e per il soggiorno (hotel di fascia media con prima colazione inclusa), fino a un importo massimo di CHF 6'000 per evento.

3.3.7 Accompagnamento di minorenni presso il domicilio

Se, a seguito di un evento coperto ai sensi del capitolo 3.2.1a, un beneficiario non è più in grado di prendersi cura dei minorenni che viaggiano insieme a lui o se, per le stesse ragioni, i minorenni con cui sta viaggiando sono costretti ad anticipare il rientro, il TCS:

- Organizza il viaggio di una persona incaricata di accompagnare i minorenni al loro domicilio in Svizzera;
- Assume i costi del viaggio andata e ritorno dalla Svizzera (biglietto del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica).

3.3.8 Viaggio di rientro definitivo

Assunzione delle spese supplementari per l'anticipo o il rinvio del viaggio di ritorno del beneficiario presso il proprio **domicilio**, fino a concorrenza di CHF 3'000 per beneficiario (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica). Il tetto massimo per l'assunzione delle spese non si applica ai casi elencati al capitolo 3.3.3.

3.3.9 Viaggio di rientro temporaneo

Se un evento coperto ai sensi dei capitoli 3.2.1b e 3.2.2 rende necessaria la presenza dei beneficiari presso il domicilio per un periodo di tempo limitato, il TCS assume i costi per il viaggio di rientro in Svizzera e di ritorno sul luogo del soggiorno fino a un importo massimo di CHF 6'000 per evento (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica).

Le spese per la parte di soggiorno non utilizzata non sono rimborsabili.

3.3.10 Spese supplementari per il prolungamento del soggiorno

Se si verifica un evento citato nei capitoli 3.2.1 a e c. e 3.2.3, il TCS copre le spese supplementari per il prolungamento del soggiorno (hotel di fascia media con prima colazione inclusa; trasporto sul posto con **mezzi di trasporto pubblico** o taxi) fino a un importo massimo di CHF 1'000 per beneficiario (a concorrenza di CHF 3'000 per evento).

La prestazione non è cumulabile con il rimborso delle spese per la parte di soggiorno non goduta (capitolo 3.3.11).

3.3.11 Spese per la parte di soggiorno non goduta in caso di interruzione del viaggio

In caso di interruzione del viaggio a seguito di un evento assicurato, il TCS assume le spese per le prestazioni delle quali i beneficiari non hanno potuto usufruire, fino a concorrenza di CHF 120'000 per evento; **le varianti di copertura «Standard» prevedono la deduzione di una franchigia di CHF 200.– per ogni viaggio**; le spese per il viaggio di ritorno inizialmente previsto non sono rimborsate.

La prestazione non è cumulabile con il rimborso delle spese per il prolungamento del soggiorno (capitolo 3.3.10).

Non è previsto alcun rimborso delle spese per la parte di soggiorno non utilizzata in caso di contratto di multiproprietà («time-sharing»), o di locazione di un immobile per un periodo superiore a tre mesi.

3.4 Eventi e prestazioni supplementari assicurati

3.4.1 Mancata coincidenza tra mezzi di trasporto pubblico su lunghe tratte

Il TCS assume le spese supplementari per il viaggio fino al luogo di destinazione (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica, hotel di fascia media con prima colazione inclusa) fino a concorrenza di CHF 3'000 per beneficiario, in caso di mancata coincidenza tra due **mezzi di trasporto pubblico su lunghe tratte**, a causa del ritardo o dell'annullamento del primo **mezzo di trasporto pubblico**.

Non è prevista alcuna prestazione se il beneficiario è responsabile della mancata coincidenza, o se non ha previsto abbastanza tempo per la coincidenza.

Le spese per la parte di soggiorno non goduta non sono rimborsabili.

Le spese che devono essere prese a carico dal gestore dei **trasporti pubblici** non sono rimborsabili (cfr. clausola di sussidiarietà, capitolo 1.13).

3.4.2 Guasto di un mezzo di trasporto pubblico durante un viaggio da o verso l'estero

In caso di soppressione del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato durante un viaggio da o verso l'estero, a causa di un incidente, un malfunzionamento o un guasto tecnico, che rende impossibile proseguire il viaggio previsto o effettuare il viaggio di ritorno, il TCS organizza e assume i costi per il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica, hotel di fascia media con prima colazione inclusa), fino a concorrenza di CHF 3'000 per beneficiario.

Per avere diritto alle prestazioni, il beneficiario deve presentare una lettera di conferma del guasto o dell'incidente, emessa dalla società di trasporti, allegando il biglietto originale e i giustificativi relativi alle spese sostenute.

Le spese per la parte di soggiorno non goduta non sono rimborsabili.

Le spese che devono essere prese a carico dal gestore dei **trasporti pubblici** non sono rimborsabili (cfr. clausola di sussidiarietà, capitolo 1.13).

3.4.3 Prestazioni in caso d'invalidità del conducente

Se il beneficiario non è in condizione di guidare il veicolo coperto (capitolo 1.5) a causa di una **malattia grave, ferite gravi dovute a un infortunio o un incidente**, gravi complicazioni in gravidanza

za, **scomparsa** (irreperibilità) o decesso e non vi sono passeggeri in grado di prendere il suo posto al volante, il TCS organizza un servizio di autista per riportare indietro il veicolo e i suoi occupanti domiciliati in Svizzera.

In alternativa al servizio di autista, il TCS può rimborsare i costi per il recupero e il trasporto del veicolo da parte di un beneficiario o una persona incaricata dal beneficiario.

Se, per recarsi sul posto, si utilizza un secondo veicolo privato, il TCS applica un forfait chilometrico di CHF 0.35 per calcolare il rimborso delle spese variabili e gli eventuali pedaggi stradali e di trafori e tunnel. Il TCS si riserva il diritto di adeguare il forfait all'evoluzione del prezzo del carburante.

Le spese per il carburante e i pedaggi del veicolo trasportato restano a carico del beneficiario.

Il TCS non può in alcun caso essere considerato responsabile degli oggetti lasciati all'interno del veicolo.

Questa prestazione non è concessa al di fuori dell'**Europa**, né per i veicoli concessi da terzi non privati.

3.4.4 Furto di documenti

In caso di furto di documenti personali del beneficiario (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, titoli di trasporto) senza i quali diventa impossibile proseguire il viaggio o effettuare il viaggio di ritorno, il TCS assume i seguenti costi, fino a concorrenza di CHF 3'000 per evento:

- le spese supplementari per il soggiorno (hotel di fascia media con prima colazione inclusa, trasporto sul posto con **mezzi di trasporto pubblico** o taxi) e
- Le spese supplementari per il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica).

Le spese per la parte di soggiorno non goduta non sono rimborsabili.

Queste prestazioni sono concesse esclusivamente se il beneficiario ha tempestivamente sporto denuncia alla polizia sul luogo di soggiorno.

3.4.5 Insolvenza della società che gestisce un mezzo di trasporto pubblico

Se il gestore di un **mezzo di trasporto pubblico** cessa le proprie attività per **insolvenza** dopo la partenza dalla Svizzera e, per questo motivo, il beneficiario non può proseguire il **viaggio** prenotato, il TCS:

- organizza la modifica della prenotazione appoggiandosi a un'altra società di trasporti e, se necessario, il soggiorno temporaneo fino alla coincidenza aerea o al rientro, e
- assume, fino a concorrenza di CHF 3'000 per beneficiario, le spese di proseguimento del viaggio o del viaggio di ritorno (biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica) e le eventuali spese supplementari per il soggiorno fino al proseguimento del viaggio o al viaggio di ritorno (hotel di fascia media con prima colazione inclusa, **mezzi di trasporto pubblico** o taxi sul posto).

Le spese per la parte di soggiorno non goduta non sono rimborsabili.

Se una o più persone assicurate sono coinvolte nello stesso e unico evento coperto (sinistro collettivo), i rimborsi da parte di TAS Assicurazioni SA, per quest'evento, hanno un tetto massimo di CHF 1'000'000. Se gli importi reclamati superano questo limite massimo, le prestazioni saranno allora suddivise proporzionalmente tra i beneficiari.

3.4.6 Problemi di salute prima e durante il viaggio

In caso di problemi di salute prima e durante un viaggio, sono concesse le seguenti prestazioni:

- Prime informazioni mediche generali sui farmaci (effetti collaterali, intolleranze, compatibilità con altri medicinali, precauzioni in caso di gravidanza o allattamento), vaccini, preparazione del viaggio.

Si tratta di informazioni mediche di carattere generale e obiettivo, che non possono in nessun caso sostituire la consulenza o il trattamento personalizzato di un medico. Su richiesta del beneficiario, il medico incaricato dal TCS può rimandarlo al medico di famiglia o allo specialista sul posto.

- Traduzione di foglietti illustrativi dei medicinali, di ricette mediche o di rapporti medici;
- Assunzione delle spese d'invio di medicinali d'importanza vitale prescritti dal medico curante prima della partenza per il viaggio, a condizione che le norme internazionali sul trasporto dei farmaci consentano tale invio.

L'invio è possibile in via eccezionale in caso di necessità di farmaci indispensabili. La prestazione non è invece concessa nel contesto del trattamento di malattie croniche che rendono regolarmente necessario l'invio di medicinali, o in caso di richiesta di vaccinazione.

In tutti i casi, i costi dei medicinali sono a carico del beneficiario, il quale s'impegna a pagarli in anticipo tramite carta di credito. In rari casi, è eccezionalmente possibile beneficiare di un anticipo su tale spesa, che deve comunque essere rimborsato entro 30 giorni dall'invio dei medicinali.

3.4.7 Assistenza in caso di necessità di realizzare delle riparazioni presso il domicilio

- Il TCS mette a disposizione il numero di telefono di un artigiano competente, per rimediare a una situazione di emergenza che si verifica presso il domicilio del beneficiario in Svizzera mentre quest'ultimo è in viaggio, a seguito di un furto con scasso, un incendio, un'inondazione o lo scoppio di vetri. Spetta al beneficiario incaricare l'artigiano.
- Il TCS rimborsa le spese per le riparazioni di emergenza, in via sussidiaria, fino a concorrenza di CHF 500 per evento, su presentazione della fattura. L'artigiano intesta e invia la fattura direttamente al beneficiario.

Le fatture relative ai casi che prevedono una garanzia, una franchigia, un contratto di assistenza ai clienti o di manutenzione non sono rimborsate.

Il TCS declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti dall'impossibilità di recarsi presso l'artigiano e per i danni legati al lavoro dell'artigiano.

3.4.8 Assistenza psicologica

Se l'interruzione del viaggio è dovuta a un attentato terroristico, un'epidemia o un disastro naturale che ha provocato un trauma, sono prese a carico le spese per il sostegno psicologico di uno psicologo d'urgenza riconosciuto in Svizzera, fino a concorrenza di CHF 1'000.

Le spese non sono prese a carico se si tratta di una prestazione obbligatoria secondo LAMal ou LAA.

3.5 Procedura da seguire in caso di sinistro

Per organizzare l'assistenza o garantire un pagamento, il beneficiario deve informare immediatamente la Centrale d'intervento ETI.

Centrale d'intervento ETI (24/24, 7/7, 365/365)
Telefono: + 41 58 827 22 20
Fax: + 41 58 827 50 12
E-mail: eti@tcs.ch

Il beneficiario deve inviare i giustificativi originali relativi all'evento coperto alla base delle prestazioni e alle spese di cui si richiede il rimborso:

Touring Club Svizzero, Assistenza ETI
Casella postale 820, 1214 Vernier GE

A seconda del sinistro, il TCS si riserva il diritto di richiedere ulteriori giustificativi e documenti.

4. Spese di cura all'estero (TCS Libretto ETI Plus)

Durante il periodo di validità del TCS Libretto ETI Europa Plus e del TCS Libretto ETI Mondo Plus, le spese di cura sono garantite secondo le Condizioni generali di assicurazione di Sanitas allegate.

In caso di sinistro, il beneficiario deve contattare la Centrale d'intervento ETI (capitolo 3.5).

5. Assistenza ai veicoli all'estero

5.1 Eventi coperti

5.1.1 Guasto

È considerato un guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevedibile di un veicolo coperto (capitolo 1.5) conseguente a un difetto e che impedisce di raggiungere l'officina più vicina, o che non lo rende possibile per motivi di sicurezza.

Sono altresì considerati guasti:

- Problemi legati agli pneumatici;
- Problemi legati al carburante (esaurimento del carburante, carburante sbagliato, carburante congelato);
- Batterie scariche o difettose;
- Problemi legati alle chiavi (chiavi rimaste chiuse all'interno del veicolo, smarrite, rubate, danneggiate, serrature o portiere congelate);
- Difetti degli elementi di sicurezza seguenti: cinture di sicurezza, tergicristalli, frecce, fari, fanali e indicatori posteriori, illuminazione.

I richiami disposti dai costruttori di automobili non sono considerati guasti.

5.1.2 Evento casco

Sono considerati eventi casco:

- la collisione;
- i danni causati da incendio e da elementi naturali;
- i danni ai cristalli e rottura dei vetri;
- i danni causati dalle faine;
- i danni causati al veicolo parcheggiato;
- atti di vandalismo, furto o tentato furto.

5.2 Prestazioni assicurate

Questo tipo di assistenza è garantita in **Europa** ai veicoli privati coperti, immatricolati in Svizzera e nel Liechtenstein e nelle **zone frontaliere** (capitolo 1.5).

Al di fuori dell'**Europa** e per i veicoli messi a disposizione del beneficiario da terzi non privati (autonoleggi, servizi di car pooling a pagamento),

l'assistenza è concessa soltanto se questo servizio è espressamente previsto dalle disposizioni seguenti («estensione della copertura»).

5.2.1 Soccorso stradale e riparazione sul posto, traino e rimozione

In caso di guasto o incidente, sono concesse le prestazioni seguenti:

- Organizzazione e assunzione delle spese per riparare il veicolo sul posto, nei limiti del possibile, e consentire di riprendere il viaggio;
- Organizzazione e assunzione delle spese per trainare il veicolo fino all'officina adeguata più vicina;
- Coordinamento delle misure di assistenza e assunzione delle spese per la rimozione del veicolo.

Le prestazioni sono erogate esclusivamente se il beneficiario era al volante del veicolo su una strada aperta alla **circolazione stradale**.

Estensione della copertura:

La copertura si applica anche:

- ai sinistri dei veicoli privati coperti (capitolo 1.5) al di fuori dell'**Europa**, se il beneficiario ha sottoscritto un TCS Libretto ETI **Mondo**;
- ai sinistri legati a dei veicoli affidati al beneficiario da terzi non privati (autonoleggio, servizi di car pooling a pagamento), che si verificano in un Paese coperto. Il beneficiario deve richiedere e ottenere il consenso preliminare dei terzi in questione (capitolo 5.7).

Al di fuori dell'**Europa**, il TCS organizza tali prestazioni di assistenza nei limiti del possibile. Se il beneficiario organizza autonomamente l'assistenza al proprio veicolo, il TCS lo sostiene e partecipa alle spese fino a concorrenza di CHF 500, a condizione che abbia dato il suo consenso preliminare.

Le spese per le riparazioni e i pezzi di ricambio non sono mai rimborsabili.

5.2.2 Spese supplementari per soggiornare sul posto durante la riparazione del veicolo

Se, a seguito di un evento coperto, il veicolo può essere riparato e riprendere il viaggio entro un termine di tre giorni lavorativi, sono prese a carico le

spese seguenti, fino a concorrenza di CHF 2'000 per evento:

- le spese supplementari per il soggiorno sul posto (hotel di fascia media con prima colazione inclusa, trasporto sul posto con **mezzi di trasporto pubblico** o taxi);
- le spese per un veicolo a noleggio, se necessario. Sono presi a carico soltanto i premi dell'assicurazione casco e dell'assicurazione contro il furto obbligatorie e i costi per i seggiolini per bambini.

Solitamente, le società di autonoleggio esigono il pagamento/deposito di una cauzione mediante carta di credito e stabiliscono l'età minima e gli anni di patente che deve avere il conducente. Spetta al beneficiario soddisfare tali criteri.

Il TCS non può in alcun caso essere considerato responsabile del rifiuto da parte delle società di autonoleggio in caso d'indisponibilità dei veicoli, o se le condizioni necessarie non sono soddisfatte.

Estensione della copertura:

La copertura si applica anche:

- ai sinistri dei veicoli privati coperti (capitolo 1.5) al di fuori dell'**Europa**, se il beneficiario ha sottoscritto un TCS Libretto ETI **Mondo**;
- ai sinistri legati a dei veicoli affidati al beneficiario da terzi non privati (autonoleggio, servizi di car pooling a pagamento), che si verificano in un Paese coperto. Il beneficiario deve richiedere e ottenere il consenso preliminare dei terzi in questione (capitolo 5.7). Tuttavia, in questo caso le spese per un veicolo a noleggio (sostitutivo) non sono rimborsate.

Le prestazioni per i problemi legati alle chiavi sono erogate fino a un importo massimo di CHF 500 per evento.

Il beneficiario deve provare che il veicolo è stato riparato, fornendo un giustificativo adeguato. In caso contrario, il TCS si riserva il diritto di fatturare al beneficiario le prestazioni già erogate.

5.2.3 Invio di pezzi di ricambio

Se i pezzi di ricambio necessari non sono disponibili sul posto, il TCS organizza, nei limiti del possibile, la loro spedizione e assume i costi del loro invio. Il beneficiario accetta di rimborsare i costi dei pezzi al TCS. Tale disposizione resta valida anche se il beneficiario non ritira i pezzi spediti. Re-

stano a carico del beneficiario anche le spese per la spedizione, incluse le eventuali spese doganali e/o per la demolizione.

Se il costo dei pezzi è superiore a CHF 1'000, il TCS si riserva il diritto di esigere un deposito di un importo pari al loro valore, prima di procedere all'invio.

Non sono coperte le spese doganali né le spese di riparazione.

5.2.4 Anticipo delle spese di riparazione

Il TCS può anticipare le spese per le riparazioni impreviste del veicolo fino all'importo massimo di CHF 2'000 per consentire al beneficiario di proseguire il viaggio. L'anticipo è concesso soltanto se il titolare del TCS Libretto ETI o il beneficiario non hanno fatture impagate con il TCS e se non ci sono soluzioni alternative.

Questa prestazione è concessa esclusivamente ai beneficiari con **domicilio** in Svizzera.

5.2.5 Spese supplementari per il proseguimento del viaggio di ritorno

Se il beneficiario non può aspettare che il veicolo sia riparato, il TCS assume le spese per il proseguimento del viaggio di ritorno fino al domicilio del beneficiario, fino a concorrenza di CHF 3'000 per evento (hotel di fascia media con prima colazione inclusa, biglietti del treno in 1° classe, biglietti aerei in classe economica, veicolo a noleggio).

Nel caso della copertura Famiglia, le prestazioni sono concesse anche agli altri occupanti del veicolo, se viaggiano insieme al beneficiario a titolo gratuito e sono domiciliati in Svizzera.

Questa prestazione non è concessa in caso di problemi al veicolo legati alle chiavi.

Il veicolo a noleggio dev'essere riconsegnato al massimo il giorno dopo il rientro presso il domicilio.

Sono presi a carico soltanto i premi dell'assicurazione casco e dell'assicurazione contro il furto obbligatorie e i costi per i seggiolini per bambini.

Solitamente, le società di autonoleggio esigono il pagamento/deposito di una cauzione mediante carta di credito e stabiliscono l'età minima e gli anni di patente che deve avere il conducente. Spetta al beneficiario soddisfare tali criteri.

Il TCS non può in alcun caso essere considerato responsabile del rifiuto da parte delle società di autonoleggio in caso d'indisponibilità del veicolo, o se le condizioni necessarie non sono soddisfatte.

Tutte le spese eventualmente già prese a carico per il soggiorno sul posto (capitolo 5.2.2) saranno detratte dall'ammontare della prestazione.

5.2.6 Recupero del veicolo riparato

Dopo la riparazione del veicolo, il TCS organizza il viaggio del beneficiario o di una persona di fiducia per recuperare il veicolo riparato, assumendone i costi, a condizione che il veicolo sia recuperato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del sinistro.

Se, per recarsi sul posto, si utilizza un secondo veicolo privato, il TCS applica un forfait chilometrico di CHF 0.35 per calcolare il rimborso delle spese variabili e gli eventuali pedaggi stradali e di trafori e tunnel. Il TCS si riserva il diritto di adeguare il forfait all'evoluzione del prezzo del carburante.

Le spese per le riparazioni e i pezzi di ricambio non sono mai rimborsabili.

Il beneficiario deve provare che il veicolo è stato riparato, fornendo un giustificativo adeguato. In caso contrario, il TCS si riserva il diritto di fatturare al beneficiario le prestazioni già erogate.

5.2.7 Rimpatrio del veicolo in Svizzera per la riparazione

Se non è possibile riparare il veicolo sul posto, il TCS può organizzare il rimpatrio del veicolo per la riparazione in Svizzera, assumendone i costi.

Se non è possibile riparare il veicolo sul posto entro tre giorni lavorativi, il TCS organizza il rimpatrio del veicolo per la riparazione in Svizzera, assumendo i costi per:

- la diagnosi e gli ulteriori approfondimenti per valutare se rimpatriare il veicolo, fino a concorrenza di CHF 250;
- le spese per il fermo del veicolo, fino a concorrenza di CHF 250;
- il trasporto di ritorno del veicolo assicurato (fino a concorrenza del valore venale), anche fino a un'officina scelta dal beneficiario.

Le spese doganali e di riparazione non sono mai prese a carico.

Questa prestazione non è concessa in caso di problemi legati alle chiavi.

Se il TCS rimpatria il veicolo su richiesta della compagnia di assicurazione auto del beneficiario, le spese che ne derivano incombono alla compagnia di assicurazione e, pertanto, saranno interamente fatturate a quest'ultima.

Prima di procedere al trasporto, quest'ultimo deve obbligatoriamente essere autorizzato e organizzato dalla Centrale d'intervento ETI. A tal fine, la Centrale d'intervento si riserva il diritto di esigere la diagnosi del guasto realizzata dall'officina di riparazione e un preventivo delle spese di riparazione.

Prima del trasporto, il beneficiario deve rimuovere tutti gli oggetti di valore, rimuovere il portapacchi dal tetto, consegnare le chiavi e i documenti del veicolo e confermare il luogo di destinazione.

Prima del trasporto del veicolo, il beneficiario deve pagare le eventuali fatture di terzi, ad esempio dell'officina. Inoltre, il beneficiario deve garantire il ritiro del veicolo presso il luogo di destinazione in Svizzera.

I danni riscontrati durante il trasporto del veicolo devono essere segnalati al TCS entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi al ritiro del veicolo in Svizzera. Alla scadenza del termine utile per presentare un reclamo, sarà respinta qualsiasi richiesta di riparazione del danno.

Il TCS non può in alcun caso essere considerato responsabile degli oggetti lasciati all'interno del veicolo.

Il beneficiario è tenuto a presentare spontaneamente la prova dell'avvenuta riparazione del veicolo, allegando la fattura ad essa relativa, entro due mesi a decorrere dalla data del ritiro in Svizzera. In caso contrario, il TCS si riserva il diritto di fatturare al beneficiario le spese sostenute per il rimpatrio del veicolo.

5.2.8 Abbandono e sdoganamento del veicolo

Se il veicolo non è trasportato in Svizzera poiché inutilizzabile a seguito di uno degli eventi coperti, può essere abbandonato presso le autorità doganali del Paese dove si trova.

Nel momento in cui è in possesso di tutti i documenti richiesti per la demolizione del veicolo, il TCS assume la totalità delle spese necessarie, in particolare:

- le spese di fermo fino a concorrenza di CHF 250,
- le spese di demolizione;
- gli oneri e le tasse per la distruzione della carcassa;

- le spese per la spedizione delle targhe d'immatricolazione e i documenti del veicolo.

Il TCS non può in alcun caso essere considerato responsabile degli oggetti lasciati all'interno del veicolo.

5.3 Procedura da seguire in caso di sinistro

Per consentire l'organizzazione dell'assistenza e/o l'assunzione delle spese, il beneficiario è tenuto a informare immediatamente, non appena si verifica il sinistro, la Centrale d'intervento ETI del TCS:

Centrale d'intervento ETI
(24/24, 7/7, 365/365)
Telefono: + 41 58 827 22 20
Fax: + 41 58 827 50 12
E-mail: eti@tcs.ch

La Centrale d'intervento ETI specifica e coordina l'organizzazione delle prestazioni di assistenza in collaborazione con la rete di partner del TCS, il proprietario e il beneficiario.

Il beneficiario deve inviare i giustificativi originali relativi all'evento che ha determinato le prestazioni e alle spese di cui si chiede il rimborso al seguente recapito:

Touring Club Svizzero, Assistenza ETI,
casella postale 820, 1214 Vernier GE

6. Rimborso della franchigia per i veicoli a noleggio

6.1 Viaggi assicurati

Sono coperti i viaggi in Svizzera e all'estero. Se la meta si trova nello stesso Paese del **domicilio** del beneficiario, la distanza minima tra il **domicilio** e la destinazione del viaggio dev'essere di almeno 50 km, o il viaggio deve includere almeno un pernottamento.

I **tragitti e le attività regolari o abituali** (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi.

6.2 Persone assicurate

Il contratto di noleggio dev'essere stato concluso a nome del beneficiario (capitolo 1.3).

A seconda del sinistro, il TCS si riserva il diritto di richiedere ulteriori giustificativi e documenti.

Se il veicolo gli è stato affidato da terzi, il beneficiario deve:

1. informare immediatamente il proprietario del veicolo e verificare insieme a quest'ultimo se il sinistro è già coperto da un'altra assicurazione auto (assistenza in caso di guasto), ad esempio inclusa nel contratto di noleggio o nell'ambito del car pooling;
2. chiedere al proprietario se acconsente a incaricare il TCS, sempre a condizione che il proprietario non benefici di altre coperture;
3. informare la Centrale d'intervento ETI di aver effettuato queste verifiche al momento della richiesta di assistenza.

6.3 Veicoli coperti

Sono coperti i veicoli a motore guidati da un beneficiario nella **circolazione stradale**, regolarmente immatricolati e noleggiati ad uso privato, fino a 3.5 t di peso e appartenenti alle seguenti categorie:

- Autovetture;
- Ciclomotori;
- Minibus;
- Biciclette elettriche;
- Autoveicoli (leggeri, piccoli e a tre ruote);
- Rimorchi trainati dai veicoli citati, omologati per la strada e di un peso massimo di 1.5 t;
- Motoveicoli nautici.

6.4 Franchigie rimborsate

Se il contratto di noleggio prevede che il beneficiario debba versare una franchigia in caso di furto o di un altro evento coperto da un'assicurazione casco, la franchigia è rimborsata secondo le condizioni precisate al capitolo 6.5.

6.5 Prestazioni assicurate

La franchigia è rimborsata fino a concorrenza di CHF 1'500:

- Riduzione della franchigia per il TCS Libretto ETI Standard: in caso di danni, i primi CHF 500 restano a carico del beneficiario.
- Riduzione della franchigia per il TCS Libretto ETI Plus: in caso di danni, la franchigia è rimborsata integralmente fino a concorrenza di CHF 1'500.

Esempio:

Danno di CHF 5'000 causato al veicolo, franchigia contrattualmente dovuta in base al contratto di noleggio CHF 1'500, addebitata sulla carta di credito del beneficiario.

TCS Libretto ETI Standard:

CHF 500 restano a carico del beneficiario. TAS Assicurazioni SA rimborsa CHF 1'000 al beneficiario.

TCS Libretto ETI Plus:

TAS Assicurazioni SA rimborsa la franchigia totale al beneficiario, ossia 1'500.

Se è di un importo inferiore alla franchigia, il danno sarà rimborsato a concorrenza del suo valore effettivo.

6.6 Esclusioni particolari

La franchigia non è rimborsata nei seguenti casi:

- a. per i danni subiti dal beneficiario non coperti dall'assicurazione contro i furti o casco;
- b. per i danni subiti durante tragitti e spostamenti non autorizzati ai sensi del contratto di noleggio;
- c. per i veicoli sostitutivi delle officine;

6.7 Procedura da seguire in caso di sinistro

Per poter beneficiare del rimborso della franchigia, il beneficiario deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni preliminari:

1. Informare immediatamente del sinistro l'autonoleggio;
2. Se vi sono altri utenti della strada coinvolti nell'incidente e/o in caso di danni, informare immediatamente la polizia locale, richiedere un'indagine formale, o la verbalizzazione del sinistro (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente);
3. Aver ottenuto dall'autonoleggio un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo a noleggio;
4. Aver pagato lui stesso le eventuali franchigie, direttamente sul posto.

I seguenti documenti devono essere allegati alla richiesta di rimborso:

1. la copia del contratto di noleggio;
2. il verbale di consegna del veicolo a noleggio;
3. il verbale di restituzione del veicolo a noleggio con il rapporto sui danni redatto dal locatore;
4. l'originale del verbale (rapporto di polizia, verbale o constatazione amichevole di incidente);
5. la copia del conteggio finale dell'autonoleggio;
6. il conteggio in cui figura il pagamento della franchigia fatturata.
7. la prova dell'addebito dell'importo sulla carta di credito, o la ricevuta.

I documenti devono essere inviati al seguente recapito:

TAS Assicurazioni SA, Servizio sinistri,
casella postale 820, 1214 Vernier GE

Indirizzo e-mail: assuranceseti@tcs.ch

7. Assicurazione bagagli (TCS Libretto ETI Plus)

7.1 Viaggi assicurati

Sono coperti i bagagli dei beneficiari del TCS Libretto ETI Plus che rientrano nell'ambito di viaggi in Svizzera e all'estero. Se la meta di destinazione si trova nello stesso Paese del domicilio del beneficiario, la distanza minima tra il domicilio e la destinazione del viaggio dev'essere di almeno 50 km, o il viaggio deve includere almeno un pernottamento.

I tragitti e le attività regolari o abituali (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi.

7.2 Oggetti assicurati

Sono assicurati i bagagli personali del beneficiario, inclusi gli oggetti ad uso personale, con i quali il beneficiario intraprende il viaggio, o affidati da quest'ultimo a una società di trasporti.

7.3 Rischi assicurati

7.3.1 Danni ai bagagli trasportati con sé

Sono assicurati i danni e gli smarrimenti improvvisi e imprevisti:

- dovuti ad atti criminali commessi da terzi, ad esempio furto, rapina, furto con scasso;
- dovuti a incidenti durante il trasporto;
- dovuti a **fenomeni naturali**.

7.3.2 Danni ai bagagli affidati a terzi

Sono assicurati i danni e gli smarrimenti improvvisi e imprevisti causati:

- da società di trasporto;
- dopo la consegna a un deposito bagagli;
- da strutture turistiche alberghiere.

7.3.3 Ritardata consegna del bagaglio

È coperta la ritardata consegna del bagaglio da parte di una società di trasporti incaricata del trasporto.

7.4 Prestazioni assicurate

Sono garantite le seguenti prestazioni, fino a concorrenza di CHF 2'000 (importo assicurato), per evento assicurato:

7.4.1 Rimborso del valore a nuovo degli oggetti assicurati in caso di smarrimento e danno irreparabile;

7.4.2 Rimborso delle spese di riparazione in caso di danneggiamento, fino a concorrenza del valore a nuovo;

7.4.3 Rimborso dei costi effettivi per la sostituzione di documenti personali del beneficiario (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, titoli di trasporto) indispensabili per il viaggio;

7.4.4 In caso di ritardata consegna dei bagagli imputabile alla società incaricata per il trasporto, sono rimborsate le spese per gli acquisti di oggetti sostitutivi indispensabili (ad esempio vestiti/dispositivi e farmaci) fino a concorrenza di CHF 500 per evento.

7.4.5 Se il beneficiario non ha più disponibilità economiche a causa di un evento assicurato e, per questo motivo, si trova in una situazione delicata, può beneficiare di un anticipo delle spese fino a CHF 500 per evento, per acquistare oggetti sostitutivi indispensabili (ad esempio vestiti/dispositivi e farmaci).

7.5 Limiti delle prestazioni

Le biciclette, i passeggini, le sedie a rotelle, gli sci, gli snowboard, le tavole da kitesurf, surf e windsurf, nonché le imbarcazioni, sono assicurati contro lo smarrimento e i danni esclusivamente durante il lasso di tempo in cui sono affidati a una società di trasporti;

7.6 Franchigia

Il beneficiario è tenuto al pagamento di **una franchigia di CHF 200** per evento, ad eccezione dei casi di ritardata consegna dei bagagli.

Innanzitutto, si calcola l'ammontare del danno e, da tale importo, si detrae la franchigia. È soltanto a questo punto che si applica il limite della prestazione.

Esempio:
Danno: CHF 2'300
./ Franchigia: CHF 200
Totale: CHF 2'100
Limite della prestazione: CHF 2'000

TAS Assicurazioni SA paga CHF 2'000, mentre il beneficiario sostiene i costi del danno fino a concorrenza di CHF 300 (franchigia di CHF 200, più la somma di CHF 100 che supera l'importo massimo preso a carico).

7.7 Esclusioni particolari

Non sono coperti:

- a. i danni imputabili al beneficiario (oggetto smarrito, perso, abbandonato, lasciato incustodito in un luogo accessibile a tutti al di fuori della sfera d'influenza personale diretta);
- b. i danni che sono una conseguenza di caratteristiche intrinseche, di difetti o dell'usura degli oggetti assicurati;
- c. i danni causati da un imballaggio difettoso;
- d. il denaro contante, gli assegni, le carte bancarie, le carte di credito, le schede telefoniche, i titoli, gli orologi, i gioielli;
- e. i telefoni cellulari che si trovano nei bagagli affidati a una società di trasporto;
- f. gli oggetti che hanno principalmente un valore artistico o affettivo, l'oro dentale, le protesi di qualsiasi genere;
- g. le armi da fuoco di qualsiasi tipo, accessori inclusi;
- h. i veicoli, i deltaplani, i parapendii, i paracadute, accessori inclusi, che sono obbligatoriamente coperti da un'assicurazione responsabilità civile;
- i. i danni imputabili a disposizioni amministrative (ad esempio sequestro in dogana e distruzione per motivi di sicurezza);
- j. i danni che devono essere rimborsati dall'agenzia di viaggio e di trasporto (sussidiarietà, cfr. capitolo 1.14);
- k. i disagi a danno del beneficiario (tempo perso, mancati guadagni) legati a un sinistro.

7.8 Procedura da seguire in caso di sinistro

In caso di sinistro, il beneficiario deve:

1. richiedere alla società di trasporto, alla struttura alberghiera, alla polizia, o al terzo responsabile di valutare e certificare le cause e l'entità del danno (verbale di constatazione);
2. richiedere alla società di trasporto di certificare il ritardo della consegna dei bagagli. Il beneficiario deve adottare le misure necessarie per recuperare i propri bagagli. In caso di smarrimento o danni subiti durante il trasporto, il beneficiario deve fare domanda di risarcimento alla società di trasporti;
3. dimostrare che le sue assicurazioni obbligatorie e private hanno rifiutato il rimborso parziale o totale del danno;
4. contattare il servizio sinistri di TAS Assicurazioni SA e fornire i giustificativi necessari relativi ai costi sostenuti e all'evento che ha causato il danno, in particolare:

- l'originale del verbale di constatazione;
- le ricevute o le conferme di acquisto relative agli oggetti smarriti o danneggiati;
- il certificato che attesta la ritardata consegna dei bagagli;
- le fatture relative agli oggetti sostitutivi acquistati sul posto.

I documenti giustificativi devono essere inviati al seguente recapito:

TAS Assicurazioni SA, Servizio sinistri
Chemin de Blandonnet 4
casella postale 820, 1214 Vernier GE

Indirizzo e-mail: assuranceseti@tcs.ch

8. Protezione giuridica legata a un viaggio all'estero

La protezione giuridica legata a un viaggio all'estero viene accordata per gli eventi coperti secondo il capitolo 8.6 con copertura **Europa** (cfr. 1.6.1) o **Mondo** (cfr. 1.6.2).

8.1 Viaggi assicurati

Sono assicurati i viaggi all'estero (Svizzera esclusa), inclusi viaggi della durata di un giorno.

Non sono coperti eventi legati a **tragitti e attività regolari o abituali** (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport).

8.2 Persone assicurate

Sono assicurati i beneficiari menzionati al capitolo 1.3.

8.3 Qualità assicurate

I beneficiari sono coperti in qualità di:

- a. conducenti dei veicoli privati delle categorie elencate al capitolo 1.5 fino ad un peso totale di 3.5t e con altezza massima di 3.2m, immessi nella **circolazione stradale**;
- b. conducenti di biciclette immatricolate e motociclette con una cilindrata inferiore a 50 cm³;
- c. conducenti di natanti utilizzati a scopo privato;
- d. proprietari, detentori di veicoli privati coperti immessi nella **circolazione stradale** ai sensi del capitolo 1.5, nonché di biciclette e motociclette sotto i 50 cm³. In deroga al capitolo 1.5, questi veicoli devono essere immatricolati in Svizzera a nome del beneficiario, per quanto l'immatricolazione è richiesta per legge;
- e. parti ad un contratto secondo il capitolo 8.6.5;
- f. pedoni, ciclisti e utilizzatori di mezzi simili a veicoli immessi nella **circolazione stradale** ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboard o monopattini;
- g. persone praticanti sport;
- h. passeggeri di ogni mezzo di trasporto;
- i. detentori di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla **circolazione stradale** o alla navigazione a scopo privato.

8.4 Copertura temporale

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento rientra nel periodo di validità del TCS Libretto ETI e se viene annunciato ad Assista al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale del TCS Libretto ETI e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio del contratto del TCS Libretto ETI.

Nelle controversie di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente.

8.5 Copertura territoriale

La validità territoriale è determinata dalle disposizioni del capitolo 1.6. Sono coperti i casi giuridici, quando non solo l'evento si situa all'interno della validità territoriale, ma anche se le misure di protezione giuridica possono essere eseguite all'interno di questa validità territoriale o se devono venir eseguite in Svizzera.

Con «Svizzera», si intende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

8.6. Eventi coperti

8.6.1 Diritto della responsabilità civile

Pretese legali extracontrattuali del beneficiario in risarcimento del danno da lui subito al momento di un seguente evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente:

- a. incidente o infortunio;
- b. aggressione fisica che ha causato lesioni corporali;
- c. rapina o furto di effetti personali di viaggio o del suo veicolo privato coperto ai sensi del capitolo 8.3 d.

8.6.2. Diritto delle assicurazioni

Controversie del beneficiario concernenti pretese basate sul diritto svizzero delle assicurazioni private e sociali a seguito di un evento coperto ai sensi del capitolo 8.6.1.

8.6.3 Diritto penale

8.6.3.1 Procedimento penale nei confronti del beneficiario

Difesa del beneficiario nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito a violazioni commesse per negligenza di

- una norma della legislazione sulla circolazione stradale o nautica;
- una norma penale, nella misura in cui sia in diretta relazione con un incidente stradale (ad esempio lesioni colpose gravi);
- una norma penale, nella misura in cui sia in diretta relazione con un infortunio sportivo, ad esclusione di infortuni verificatisi in manifestazioni sportive.

Se il beneficiario viene accusato di un **reato intenzionale**, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, il beneficiario viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

8.6.3.2 Partecipazione del beneficiario a un procedimento penale in qualità di accusatore privato

Partecipazione del beneficiario in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali gravi subite a seguito di un evento coperto ai sensi del capitolo 8.6.1.

8.6.4 Procedura amministrativa

Difesa del beneficiario nell'ambito di procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o al divieto di circolare.

8.6.5 Diritti del viaggiatore

Controversie risultanti da uno dei seguenti contratti sottoscritti da un beneficiario in vista di un viaggio all'estero o durante il suo viaggio all'estero:

- viaggio «tutto compreso», se è competente un tribunale in Svizzera o in uno Stato confinante (Germania, Austria, Italia o Francia);
- locazione per un massimo di 3 mesi di un alloggio per vacanze, inclusa un'area di sosta in un campeggio;
- contratto d'albergo;
- trasporto di persone;
- soggiorno linguistico all'estero della durata massima di 6 mesi, se è competente un tribunale in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
- presa a noleggio o in prestito di un veicolo privato secondo il capitolo 8.3 a e 8.3 b;
- presa a noleggio o in prestito di un veicolo nautico secondo il capitolo 8.3. c;
- trasporto del veicolo privato secondo il capitolo 8.3. a e 8.3 b, immatricolato per la **circolazione stradale**;
- riparazione del veicolo secondo il capitolo 8.3. d a seguito di un guasto o un incidente.

Per i **viaggi di gruppo** sussiste una copertura proporzionale del beneficiario in rapporto al numero globale dei viaggiatori.

8.7 Esclusioni particolari

È esclusa la protezione giuridica nei casi elencati al capitolo 1.16 (esclusioni generali) come per

- gli eventi non indicati al capitolo 8.6;
- la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a intervenire;
- le controversie tra persone assicurate dallo stesso TCS Libretto ETI, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del titolare del TCS Libretto ETI;
- le controversie in relazione all'incasso di pretese, ad eccezione del capitolo 8.8.2 g;
- le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;

- le controversie in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- le controversie del beneficiario in qualità di sportivo e allenatore professionista;
- le controversie risultanti da contratti concernenti la locazione temporanea di immobili (Time-Sharing);
- le controversie del beneficiario con il TCS, TAS Assicurazioni SA, Assista o altri fornitori di servizio del TCS Libretto ETI, così come avvocati, periti o altre persone esperte da loro consultati. Sono altresì escluse le controversie con avvocati o esperti incaricati dal beneficiario;
- gli eventi legati ai **tragitti e attività regolari o abituali** (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport).
- Pretese di risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopraccitate.

8.8 Prestazioni assicurate

Qualora diverse controversie risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, queste sono considerate globalmente come un unico caso giuridico.

8.8.1. Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi del beneficiario in un evento giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

8.8.2. Prestazioni esterne

Per ogni caso giuridico coperto secondo il capitolo 8.6. Assista assume i seguenti costi, fino a CHF 250'000 in **Europa** secondo il capitolo 8.5 e fino a CHF 50'000 al di fuori dell'**Europa** secondo il capitolo 8.5:

- i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni necessarie fornite;
- i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico del beneficiario;

d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico del beneficiario; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute al beneficiario spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite;

e. le spese di trasferta del beneficiario in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa **trasporti pubblici**) superino CHF 100. In caso di trasferta all'estero, questi costi sono rimborsati fino a CHF 5'000 al massimo per evento, solo se concordati in anticipo con Assista e nella misura in cui la presenza del beneficiario sia necessaria;

f. le spese per traduzioni e autentiche necessarie, se concordate in anticipo con Assista o ordinate da un tribunale, rispettivamente da un'autorità;

g. le spese d'incasso di pretese derivanti da un caso giuridico coperto e accordate al beneficiario, fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento, per un massimo di CHF 5 000 per evento;

h. le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;

i. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

8.8.3. Riduzione delle prestazioni

Qualora un caso giuridico venga causato da **colpa grave** del beneficiario, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

8.8.4 Costi non assicurati

Anche nei casi giuridici coperti, Assista non assume le seguenti spese:

- il danno subito e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato il beneficiario;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;

- e. i costi per un corso di educazione stradale ordinato da un'autorità amministrativa o giudiziaria;
- f. le perdite di cambio o valutarie sugli importi attribuiti o sulle cauzioni.

8.9 Sussidiarietà

Se il caso giuridico è coperto anche da un'altra assicurazione di protezione giuridica, o se le prestazioni assicurate sono a carico di un terzo (in ragione di una responsabilità per colpa, legge o contratto), la copertura di Assista è garantita solo per la parte non coperta dal terzo e a concorrenza dell'importo massimo assicurato.

Qualora Assista effettui comunque prestazioni sulla base del presente regolamento, queste valgono quali anticipi. Il beneficiario cede ad Assista le proprie pretese verso terzi, rispettivamente è tenuto a versare ad Assista i pagamenti ricevuti da terzi.

Esempio:

Un caso giuridico è coperto da un'altra assicurazione di protezione giuridica fino a CHF 100'000. Assista prevede per lo stesso caso giuridico un importo assicurato di CHF 250'000. Assista assume i costi necessari a partire da CHF 100'000 fino a CHF 250'000.

Se anche l'altra assicurazione prevede una copertura sussidiaria, Assista partecipa ai costi in funzione del rapporto tra la propria somma assicurata e l'importo globale delle somme assicurate.

8.10 Procedura nella richiesta di prestazioni di protezione giuridica

8.10.1 Annuncio e gestione di un caso giuridico

Il beneficiario notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

Assista informa il beneficiario dei suoi diritti e predisporre le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

8.10.2 Collaborazione del beneficiario

Il beneficiario fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili, secondo l'art. 39 LCA.

Fintanto che Assista conduce le trattative, il beneficiario si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non intraprende alcun passo giuridico o alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

8.10.3 Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se il beneficiario viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione. In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi del capitolo 8.10.2 del presente regolamento, Assista impartisce al beneficiario un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

8.10.4 Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi del beneficiario, Assista raccomanda un legale della propria rete di esperti. In alternativa il beneficiario può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere un avvocato territorialmente competente. Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta del beneficiario, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. Gli avvocati proposti non possono far parte dello stesso studio legale.

Il beneficiario è obbligato a svincolare il legale incaricato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera.

Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, la designazione dello stesso viene concordata tra Assista e il beneficiario. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente.

8.11 Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinioni tra il beneficiario e Assista nell'ambito di un caso giuridico coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per iscritto, e informa il beneficiario del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento il beneficiario risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se il beneficiario non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, il beneficiario intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per iscritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente al presente regolamento.

9. Glossario

Circolazione stradale

Con quest'espressione, s'intende la circolazione sulle strade pubbliche accessibili ai veicoli a motore, disciplinata dalle disposizioni della Legge federale sulla circolazione stradale, o delle normative straniere corrispondenti.

Colpa grave

Violazione da parte del beneficiario di una regola elementare di prudenza, che dovrebbe essere rispettata da qualsiasi persona di buon senso nelle stesse circostanze (formulazione del Tribunale federale). In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le prestazioni.

Commissione intenzionale di reati

I crimini, delitti o infrazioni commessi intenzionalmente, punibili ai sensi del codice penale o in base alle normative straniere corrispondenti. Una persona commette intenzionalmente un reato quando compie tale atto con cognizione di causa. Agire intenzionalmente significa considerare possibile compiere tale atto e accettare e/o decidere di commetterlo (cfr. articolo 12, capoverso 2 del codice penale).

Disastro naturale

Si considerano disastri naturali gli eventi naturali, improvvisi e inusuali, in seguito ai quali le persone coinvolte dipendono da un aiuto esterno (ad esempio terremoti, inondazioni, uragani, ecc.).

Gli eventi regolari, come la nebbia, le nevicate eccezionali che possono causare ad esempio la chiusura provvisoria di strade, aeroporti, ecc. non sono considerati disastri naturali.

Dolo

Atto commesso da una persona intenzionalmente e con cognizione di causa. Il dolo implica consapevolezza nella commissione dell'atto stesso, indipendentemente dal suo esito; è quindi sufficiente che l'autore consideri possibile e decida di commettere tale atto, pur non intendendo portarlo effettivamente a termine (dolo eventuale, cfr. articolo 12, capoverso 2 del codice penale).

Domicilio

Si considera domicilio di una persona il centro dei suoi interessi. Non è determinato esclusivamente sulla base di elementi puramente formali (ad esempio, atto di notifica di arrivo e partenza presso la polizia, deposito dei documenti, luogo dove

si esercita il proprio diritto di voto), ma valutando la situazione effettiva nel complesso. Saranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi oggettivi che rientrano nella vita di una persona, ad esempio l'indirizzo usato per le fatture dell'elettricità e del telefono.

Europa

Tutti i Paesi del continente europeo (incluse le isole del Mar Mediterraneo, l'arcipelago delle Canarie, Madera, le Azzorre e la Groenlandia), i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo e la Russia fino ai Monti Urali. Sono esclusi dalla copertura Europa i territori d'oltremare dei Paesi europei.

Familiari

Membri della famiglia, conviventi, partner in unione domestica registrata, i loro figli e genitori, nonché qualsiasi altra persona con cui il beneficiario ha una relazione affettiva stretta.

Fenomeni naturali

Alluvioni, inondazioni, tempeste (= vento che soffia oltre i 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta massi o smottamenti.

Insolvenza della società di trasporto

Si intende con insolvenza il mancato pagamento, la bancarotta, il fallimento o la cessazione delle attività dell'azienda.

Malattia grave, ferite gravi dovute a un infortunio o un incidente

Notevole alterazione dello stato di salute che rende necessaria la somministrazione di cure e provoca un'assoluta incapacità a viaggiare, certificata da un medico prima della partenza o durante il viaggio.

Malattia preesistente

Qualsiasi malattia fisica o psichica precedente alla data di prenotazione e/o di inizio del viaggio, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di prenotazione o di inizio del viaggio.

Mezzi di trasporto pubblico

Quest'espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari.

I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.

Mezzi di trasporto pubblico su lunghe tratte

Con l'espressione "trasporto pubblico su lunghe tratte" s'intende il trasporto pubblico di persone su lunghe distanze (ferroviario, stradale, marittimo e aereo), con mezzi di trasporto pubblico che collegano tra loro diversi Paesi, o diverse regioni di uno stesso Paese. Si contrappone al servizio di trasporto locale o regionale di un Paese, con mezzi che circolano in una determinata regione o all'interno di uno stesso comune e che effettuano tutte le fermate.

Scomparsa

Una persona si considera scomparsa se, nel momento in cui ci si aspetta che sia presente, risulta irreperibile e si teme che si trovi, contro la propria volontà, in una situazione pericolosa, dalla quale non riesce a sottrarsi senza l'aiuto di terzi.

In caso di allontanamento volontario dagli altri viaggiatori, la persona non è considerata scomparsa.

Tragitti e attività regolari o abituali

I tragitti e le attività regolari o abituali (ad es. per recarsi al lavoro, per fare la spesa, per fare sport) non sono considerati viaggi, contrariamente agli spostamenti eccezionali, come i viaggi per le vacanze.

Viaggio d'affari

I viaggi d'affari sono trasferte lavorative al di fuori dei posti di lavoro abituali e del luogo di residenza del beneficiario. Il motivo del viaggio è professionale e/o il finanziamento/pagamento del viaggio è effettuato dall'azienda per la quale il viaggiatore lavora.

Viaggio di gruppo

Viaggio a cui partecipano più di due persone che non vivono insieme, presso lo stesso domicilio.

Zona frontiera

Comprende le unità amministrative confinanti con la Svizzera dei Paesi stranieri limitrofi:

Sono considerate zone frontiere le aree elencate di seguito, contrassegnate dai codici postali seguenti:

Austria

67 Vorarlberg
68 Vorarlberg
69 Vorarlberg

Germania

78 Baden-Württemberg
79 Baden-Württemberg
88 Baden-Württemberg / Bayern

Francia*

01 Ain
25 Doubs
39 Jura
68 Haut-Rhin
74 Haute-Savoie
90 Belfort

Italia

11 Aosta
20 Milano
21 Varese
22 Como
23 Sondrio / Lecco
24 Bergamo / Cusio
28 Novara / Verbania
39 Bolzano

* Sono coperti anche i veicoli immatricolati in un altro dipartimento francese, a condizione che il nome sul documento di immatricolazione del veicolo corrisponda ad un beneficiario con un indirizzo nella zona di frontiera estera.

Spese di cura del TCS

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

sanitas

Assicurazione complementare ai sensi della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), edizione aprile 2019

1 Disposizioni generali

1.1 Compagnia di assicurazione

Sanitas Assicurazioni private SA (di seguito, «Sanitas») è l'istituto assicurativo che garantisce le prestazioni per le Spese di cura, nell'ambito di un contratto collettivo di assicurazione concluso con il TCS (di seguito, «il contraente»).

1.2 Basi legali

Le presenti Condizioni generali costituiscono le basi legali dell'assicurazione. È altresì applicabile, in via sussidiaria, la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

L'assicurazione delle Spese di cura garantisce la copertura alle persone

- con domicilio in Svizzera;
- titolari di un'assicurazione malattia obbligatoria ai sensi della Legge federale svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal), nonché di un'assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF, oppure tramite l'assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore;
- titolari, o beneficiari, del TCS Libretto ETI, Individuale o Famiglia.

Tali condizioni preliminari sono imprescindibili e devono obbligatoriamente essere soddisfatte al momento della sottoscrizione dell'assicurazione e del verificarsi dell'evento assicurato, in caso contrario non si ha diritto ad alcuna copertura. Su richiesta del contraente, la persona assicurata è tenuta a presentare la prova dell'adempimento delle condizioni preliminari, per poter beneficiare delle prestazioni.

Non possono beneficiare della copertura delle spese di cura le persone con domicilio in Svizzera, che sono soggette alla sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria in un Paese dell'UE/AELS e che, allo stesso tempo, sono affiliate presso l'Istituzione comune LAMal in Svizzera.

1.3 Definizioni

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro (Art. 3, cpv. 1, LPGa).

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o mentale (Art. 4, LPGa).

Impiego del genere maschile/femminile: per rendere più scorrevole la lettura delle presenti condizioni generali, è utilizzato il genere maschile per designare tutte le persone cui esse si rivolgono, senza distinzioni tra uomini e donne.

1.4 Inizio e durata dell'assicurazione

Il titolare del TCS Libretto ETI può richiedere di beneficiare delle prestazioni di assicurazione soltanto dopo aver pagato il premio incluso nel canone del TCS Libretto ETI. L'assicurazione entra in vigore il giorno successivo al pagamento integrale del canone.

La copertura assicurativa resta in vigore per tutto il periodo di validità del TCS Libretto ETI.

Se il canone per il TCS Libretto ETI non è pagato alla scadenza, il titolare sarà diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se, nonostante la diffida, il titolare non paga il premio dovuto entro quattordici giorni, la copertura è sospesa alla scadenza di tale termine. Se nei

due mesi successivi il contraente non riscuote il canone dovuto, il contratto con il titolare del TCS Libretto ETI si considera risolto, con rinuncia alla riscossione del canone. Se, invece, il contraente sollecita il pagamento o accetta un versamento oltre il termine consentito, la copertura si riattiva a decorrere dalla data del pagamento tardivo del canone, comprensivo degli eventuali interessi di mora e spese accessorie.

L'assicurazione per le Spese di cura si rinnova automaticamente ogni anno insieme al TCS Libretto ETI, a condizione che non sia notificata la disdetta per iscritto:

- entro la data di scadenza del periodo contrattuale del TCS Libretto ETI, dal suo titolare
- sino a 30 giorni prima della data di scadenza del periodo contrattuale del TCS Libretto ETI, dal contraente.

Esclusi i sinistri non ancora liquidati, la copertura si estingue per tutte le persone assicurate alla data di scadenza del TCS Libretto ETI, oppure nei seguenti casi:

- in caso di decesso del titolare del TCS Libretto ETI. Se, al momento del decesso, altri beneficiari della stessa assicurazione si trovano ancora all'estero, la copertura assicurativa di questi ultimi si estingue al momento del loro rientro in Svizzera,
- in caso di trasferimento all'estero della residenza o del domicilio del titolare del TCS Libretto ETI, nel momento stesso in cui ne viene data comunicazione alle autorità competenti,
- in caso di permanenza del titolare del TCS Libretto ETI al di fuori della Svizzera per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi.

Analogamente, si estingue la copertura assicurativa soltanto di una persona assicurata e di qualsiasi persona che non vive più insieme al titolare del TCS Libretto ETI Famiglia.

All'estinzione del contratto collettivo di assicurazione tra Sanitas e il contraente, la copertura si estende fino alla data di scadenza annuale del TCS Libretto ETI e, in seguito, non si rinnova automaticamente.

1.5 Validità territoriale

In funzione dell'accordo stipulato tra le parti, l'assicurazione Spese di cura è valida nei seguenti Paesi:

- Spese di cura Europa

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Er-

zegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan (fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Principato di Monaco, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia (fino agli Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Si tratta di un elenco esaustivo. La copertura assicurativa non è valida in Svizzera, né nei territori, dipartimenti e regioni d'oltremare degli Stati europei.

- Spese di cura Mondo

Le prestazioni di assicurazione sono garantite in tutti i Paesi del mondo, esclusa la Svizzera.

1.6 Adeguamento del contratto

Sanitas, con il consenso del contraente, si riserva il diritto di procedere all'adeguamento del contratto alla scadenza annuale del TCS Libretto ETI, in particolare:

- revisione periodica del premio di assicurazione;
- modifica dell'entità delle prestazioni erogate nel quadro dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;
- in caso di significativi sviluppi in ambito medico.

Il contraente deve notificare le modifiche al titolare del TCS Libretto ETI con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del suo contratto. Se il titolare del TCS Libretto ETI non disdice il contratto entro la data di scadenza dell'anno contrattuale, le nuove condizioni sono considerate accettate.

1.7 Raccolta e trattamento dei dati

Sanitas e il TCS garantiscono la tutela dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative svizzere in vigore, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. L'assicurato autorizza il contraente e Sanitas alla raccolta elettronica e all'utilizzo, anche con metodi statistici e matematici, di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto di assicurazione, presso i partner, i fornitori di servizi, le assicurazioni sociali e private coinvolte, e li autorizzano altresì a trasmettere, nei limiti di legge, i dati in loro possesso a terzi.

1.8 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto collettivo di assicurazione devono essere inviate al contraente.

2 Persone assicurate

- a. Con il TCS Libretto ETI Individuale, sono assicurate le seguenti persone:
- il titolare del TCS Libretto ETI;
 - i minorenni che non vivono insieme al titolare presso il suo stesso domicilio, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.
- b. Con il TCS Libretto ETI Famiglia, sono assicurate le seguenti persone:
- il titolare del TCS Libretto ETI;
 - le persone che vivono insieme al titolare, presso lo stesso domicilio;
 - i minorenni che non vivono insieme al titolare presso il suo stesso domicilio, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata del viaggio.

3 Eventi assicurati

Danno diritto alle prestazioni le malattie improvvise, le complicazioni imprevedute durante la gravidanza e gli incidenti e infortuni che si verificano nell'ambito di un soggiorno temporaneo all'estero durante il periodo assicurativo, per i quali si rende necessario l'intervento urgente di un medico o un trattamento ospedaliero d'emergenza.

4 Prestazioni assicurate

4.1 Spese di cura assicurate

Sanitas assume i seguenti costi:

- le spese mediche in caso di cure ospedaliere o ambulatoriali all'estero;
- la partecipazione ai costi sostenuti dall'assicurato (franchigia, aliquota percentuale) in uno

Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), conformemente alla legislazione vigente in materia di assicurazione sociale.

Sanitas assume a proprio carico i costi legati alle cure erogate dai fornitori di prestazioni durante il periodo assicurativo, in via complementare a tutte le assicurazioni, obbligatorie o private, concluse in Svizzera e all'estero. Se le prestazioni sono prese a carico in via complementare o sussidiaria anche da altre assicurazioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di doppia assicurazione. Le tariffe e retribuzioni, o qualsiasi convenzione, concordate tra i fornitori dei servizi e la persona assicurata non sono vincolanti per Sanitas.

L'espressione «fornitori di prestazioni» designa ogni persona, ente e/o organismo che offre all'assicurato dei servizi sanitari, ad esempio i medici, le farmacie, gli ospedali.

Sanitas rimborsa le prestazioni sulla base delle tariffe locali in vigore. Se gli importi reclamati sono eccessivi o non in linea con le tariffe medie locali, il rimborso sarà parziale. L'assicurato riceverà il conteggio e il rimborso delle prestazioni in franchi svizzeri.

Per poter beneficiare delle prestazioni di Sanitas, occorre rispettare le seguenti condizioni:

- l'assicurato deve immediatamente contattare la Centrale d'intervento ETI del contraente, in modo da permetterle di predisporre, organizzare e coordinare le attività d'intervento. L'inosservanza di questa condizione è accettata soltanto se l'assicurato non riesce a contattare per tempo il contraente per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà, a patto che provveda a rimediare appena possibile,
- il contraente dev'essere costantemente aggiornato su qualsiasi cambiamento dello stato di salute.

L'assicurato deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Centrale d'intervento ETI e dai medici curanti, salvo in una situazione di emergenza estrema che gli impedisce di seguire tali consegne (art. 61, cpv. 1 LCA). Se l'assicurato è venuto meno ai propri obblighi senza una valida ragione, Sanitas si riserva il diritto di «limitare l'indennità all'importo cui troverebbe ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto» (art. 61, cpv. 2 LCA).

Le partecipazioni ai costi (franchigia/aliquota percentuale) imposte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera non sono

mai rimborsate all'assicurato. Non è previsto alcun rimborso all'assicurato in caso di limitazione e/o esclusione delle prestazioni da parte di altre assicurazioni.

4.2 Limitazione delle prestazioni

Per ottenere il rimborso delle prestazioni da parte di Sanitas in caso d'interruzione del soggiorno all'estero, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- a. le cure devono essere necessarie e somministrate da un medico, o personale sanitario, accreditato nel Paese in cui esse vengono eseguite,
- b. il rimpatrio non è possibile o non è indicato per motivi medici.

È possibile che l'assicurato debba essere trasportato e ricoverato in un altro Paese per motivi di disponibilità di posti letto, o in funzione delle cure mediche da somministrare.

Per i sinistri ancora in corso al momento dell'estinzione della copertura assicurativa, Sanitas assume i costi delle prestazioni sanitarie somministrate all'estero fino a un massimo di 90 giorni dopo la data di scadenza dell'assicurazione.

4.3 Prestazioni di terzi

Conformemente alle disposizioni del capitolo 1.7 («Comunicazioni»), l'assicurato ha l'obbligo d'informare tempestivamente Sanitas di tutte le prestazioni erogate da terzi (altre assicurazioni, ricorsi nei confronti di terzi civilmente responsabili, ecc.) e/o di tutti i rimborsi e risarcimenti economici previsti per lo stesso sinistro, facendo pervenire i conteggi ad essi relativi il più rapidamente possibile.

Potrebbe essere richiesto all'assicurato di inoltrare maggiori informazioni e documenti aggiuntivi, precisare per iscritto le proprie richieste di prestazioni, fornire ulteriori spiegazioni o attribuire deleghe e procure, in tutti i casi in cui Sanitas o il contraente:

- anticipano gli importi relativi a delle prestazioni parzialmente prese a carico da altre assicurazioni,

Oppure

- versano un importo il cui pagamento incombe a un terzo responsabile, alla sua assicurazione responsabilità civile o a un altro soggetto.

L'assicurato perde qualsiasi diritto al rimborso se stipula con terzi obbligati a erogare delle presta-

zioni un accordo per la rinuncia parziale o totale alle prestazioni di assicurazione, al risarcimento economico, o a un'indennità in capitale, senza il previo consenso di Sanitas.

4.4 Obblighi dell'assicurato in caso di prestazioni

L'assicurato è tenuto a seguire le indicazioni che gli sono impartite dai medici o da altri fornitori di prestazioni.

Inoltre, è tenuto a fornire tutte le informazioni dettagliate e veritiere in merito all'evento assicurato, alle malattie e gli infortuni precedenti al sinistro.

Tutti i certificati medici, i rapporti, i giustificativi, le fatture, le ricevute e le conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni, e qualsiasi documento aggiuntivo richiesto, devono essere inoltrati al contraente entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di fine delle cure all'estero.

Tutti i documenti e le fatture devono essere trasmessi in originale. Se i giustificativi non sono abbastanza dettagliati e/o l'assicurato non trasmette le informazioni aggiuntive richieste, Sanitas si riserva il diritto di adeguare le prestazioni di conseguenza, tenendo in conto la gravità della malattia, dell'incidente o dell'infortunio.

Per gli incidenti o infortuni, l'assicurato è pregato di compilare il formulario «Notifica d'infortunio» di Sanitas.

L'assicurato accetta di sciogliere dal segreto professionale i fornitori di servizi e i medici che somministrano le cure, per consentire al contraente e/o Sanitas di ottenere le informazioni necessarie ai fini della liquidazione del sinistro.

Inoltre, l'assicurato ha l'obbligo di fornire spontaneamente al contraente tutte le informazioni sulle misure adottate, in caso di sinistro, dai fornitori di prestazioni, in merito alla fatturazione e agli importi ricevuti.

4.5 Violazione degli obblighi dell'assicurato

In caso di violazione degli obblighi da parte dell'assicurato, Sanitas si riserva il diritto ridurre o rifiutare le prestazioni. Non si considera una violazione degli obblighi qualsiasi inadempimento che non è imputabile alla responsabilità dell'assicurato.

5 Restrizioni della copertura assicurativa

5.1 Eventi e prestazioni non assicurati

Non sono coperti dall'assicurazione gli eventi e le prestazioni seguenti:

- a. i trattamenti, le terapie o le cure già pianificati, previsti o prevedibili all'inizio del viaggio,
- b. le cure destinate a persone che si trovano temporaneamente all'estero per esercitarvi un'attività professionale in qualità di dipendente o lavoratore autonomo,
- c. le terapie destinate alle persone che si trovano all'estero per motivi di formazione, ad eccezione dei soggiorni linguistici, i corsi di formazione e i seminari della durata massima di tre mesi,
- d. le cure e le terapie che non rispettano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità,
- e. le malattie e gli incidenti derivanti dal consumo illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze che creano dipendenza (ad esempio, alcol, droghe, farmaci),
- f. gli interventi chirurgici mediante i quali si intende porre rimedio, parzialmente o totalmente, a difetti fisici e malformazioni, o le complicazioni di un trattamento estetico,
- g. le cure dentistiche odontoiatriche e i trattamenti di medicina alternativa che non sono presi a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LA-Mal,
- h. le conseguenze della partecipazione a gare con veicoli a motore,
- i. le conseguenze di attività pericolose. Sono considerate pericolose tutte le attività con cui l'assicurato si espone a gravi pericoli senza adottare, o permettere ad altri di adottare, le misure necessarie a ridimensionare il rischio al minimo. Tuttavia, le attività pericolose nell'ambito di operazioni di salvataggio di altre persone rientrano tra gli eventi coperti,
- j. i problemi di salute legati alla perpetrazione intenzionale, o alle fasi di preparazione, di crimini o reati (ad esempio, incidenti stradali causati in seguito al consumo illecito di alcol, farmaci, droghe e prodotti chimici),

k. le malattie o gli infortuni sopraggiunti durante:

- il servizio militare all'estero o la partecipazione a qualsiasi atto di guerra,
- i viaggi in Paesi o regioni sconsigliati dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE), oppure nei quali è ragionevole prevedere che avverranno eventi bellici. Tuttavia, se l'assicurato è sorpreso da un evento di questo tipo durante un viaggio, sono coperti gli infortuni e le malattie che si manifestano nei primi 14 giorni successivi allo scoppio degli atti di guerra,

l. le conseguenze della partecipazione a manifestazioni, risse, tumulti e atti volti a turbare l'ordine pubblico, o derivanti dalle azioni intraprese per contrastarli, ad eccezione dei casi in cui l'assicurato può provare di non avervi partecipato attivamente e di non aver incitato i responsabili dei tumulti o degli atti terroristici.

5.2 Rinuncia alla rivalsa per colpa grave

Sanitas rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di sinistro derivante da colpa grave.

5.3 Esclusione di responsabilità

Ai fini della presente assicurazione, il contraente e Sanitas organizzano talune prestazioni erogate da terzi (ad esempio trattamenti ospedalieri in caso di emergenza). Il contraente e Sanitas non sono responsabili della qualità delle prestazioni erogate da terzi, né di eventuali danni da esse derivanti.

6. Foro competente e diritto applicabile

In caso di controversia, l'assicurato può adire i tribunali competenti presso il proprio domicilio in Svizzera o la sede di Sanitas.

È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Touring Club Svizzero

Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier / Ginevra

Tel.: 0844 888 111
Fax: 0844 888 112

www.tcs.ch

